

**APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA
POTENZA DI PICCO PARI A 9,11 MWP DENOMINATO "LA GIAROLA", DA
REALIZZARSI IN VIA BOSCO A REGGIO EMILIA**

PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. 24/2017

**SUB-ALLEGATO A3
PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE**

VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. ... DEL .../.../.....

**SINDACO
MARCO MASSARI**

**ASSESSORE A RIGENERAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE
CARLO PASINI**

**DIRIGENTE AREA PROGETTAZIONE URBANA STRATEGICA
DIRIGENTE AD INTERIM SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
Marcello Capucci**

PROTOCOLLO	59763/2026
DATA	09/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si segnalano, secondo l'osservante, criticità legate alle modalità costruttive dell'impianto agrivoltaico e alle matrici ambientali e acustiche interessate dal progetto in relazione all'infissione dei pali che sostengono i moduli fotovoltaici.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dei moduli fotovoltaici dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda al parere espresso da ARPAE con PG 2026/0004411 del 12/01/26 e alla successiva comunicazione di ARPAE in risposta alle Osservazioni del Comitato Giarola, PG 2026/0109094 del 28/04/26, contenenti le valutazioni di carattere ambientale che tengono in considerazione sia gli impatti su suolo e acque in fase di cantierizzazione e di esercizio, sia sulla componente ambientale del rumore.

PROTOCOLLO	65330/2026
DATA	12/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiedono chiarimenti formali in merito alla situazione giuridica, economica e gestionale del proponente, ATLAS SOLAR 18 SRL, con riferimento a:

- mancata trasparenza sulla struttura societaria
- scarsità di informazioni economiche pubbliche
- coerenza tra l'oggetto sociale registrato e la presentazione del progetto e la natura delle competenze tecniche possedute dalla società
- non viene indicato chi si occupa dello smaltimento a fine durata dei pannelli solari e chi li paga.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati al Soggetto proponente dell'impianto agrivoltaico.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che l'impianto agrivoltaico comporta una trasformazione permanente nonché l'industrializzazione del suolo agricolo, in contrasto con la vocazione rurale dell'area e con le norme di tutela paesaggistica, alterando la percezione visiva della campagna e l'identità del territorio locale.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive e localizzative dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda ai pareri espressi dalla Provincia con PG 2026/0055887 del 03/03/2026 e dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio con PG 2026/0110681 del 29/04/2026 in materia paesaggistica e agli elaborati integrati dal Soggetto attuatore in relazione all'inserimento paesaggistico della cabina di sezionamento.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante segnala l'interferenza con il Sentiero Spallanzani. L'impianto, secondo l'osservante, compromette la continuità visiva del paesaggio rurale, la fruizione escursionistica, il valore ambientale e didattico del percorso.

Si segnala inoltre un possibile contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale e con la valorizzazione del turismo lento.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati all'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico propriamente detto e alla fruizione del territorio rurale. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda ai pareri espressi dalla Provincia con PG 2026/0055887 del 03/03/2026 e dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio con PG 2026/0110681 del 29/04/2026 in materia paesaggistica.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che la sottrazione o la riduzione qualitativa dei terreni agricoli interessati dall'impianto può compromettere la disponibilità di foraggio locale, incidere sulla filiera certificata DOP, contrastare con la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche, compromettere la disponibilità di foraggi locale, incidere sull'equilibrio della filiera certificata, determinare un uso del suolo non coerente con la vocazione agricola di pregi dell'area.

Si richiede altresì la verifica del piano agronomico e la dimostrazione concreta della continuità agricola sostanziale non formale.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili che attengono a impatti di ordine macroeconomico sul sistema produttivo e sulle filiere agroalimentari che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017. Le dinamiche socio economiche del mercato fondiario non rientrano infatti tra i presupposti valutativi tipizzati dall'art.53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, a cui il presente procedimento è esclusivamente preordinato.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che l'impianto agrivoltaico comporta una occupazione stabile di suolo e la modifica dell'uso agricolo.
Si chiede di verificare la reale continuità della produzione agricola e verificare il piano agronomico, verificando la percentuale effettiva di superficie coltivabile mantenuta.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **OP_01** Osservazioni relative alle opere connesse - continuità della produzione agricola dei suoli interessati.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che anche le infrastrutture di connessione alle cabine elettriche comportano una occupazione stabile di suolo e la modifica dell'uso agricolo.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

Le infrastrutture di connessione dell'impianto agrivoltaico sono costituite da un cavidotto interrato, progettato secondo criteri di minimizzazione dell'impatto territoriale. Il tracciato sarà realizzato quanto più possibile a lato della viabilità comunale e rurale esistente, a bordo strada, evitando la frammentazione dei fondi agricoli. La posa dei cavi in tubazione entro trincea (profondità minima 120 cm) garantirà la totale reversibilità del piano di campagna (*crf.24HRO110_PD_REL02.00-Relazione tecnica del progetto.pdf*). Una volta ultimata la fase di cantiere, il soprassuolo sarà restituito alla sua originaria funzione, senza alcuna sottrazione di superficie agricola utilizzabile né alterazione della produttività dei suoli interessati.

Per quanto riguarda la cabina di sezionamento di nuova realizzazione, di cui al Foglio 254 Mappale n. 40 parte, qualificabile come opera connessa e per la quale è stato attivato il procedimento art.53 comma 1 della L.R. 24/2017 in quanto oggetto di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, si chiarisce che l'ingombro planimetrico è limitato a circa 10 mq, interessando una porzione limitata del mappale (pari allo 0,5% della superficie dell'intero mappale). Il restante 99,5% della particella catastale mantiene inalterata la propria destinazione e potenzialità produttiva.

Le infrastrutture di connessione (comprehensive della cabina di sezionamento), oggetto del presente procedimento art.53 comma 1 L.R. 24/2017, non compromettono pertanto l'integrità del comparto agricolo né la sua continuità colturale in quanto l'infrastruttura di connessione non determina una modifica strutturale dell'uso del suolo, bensì un'occupazione localizzata e puntuale, che consente il mantenimento della vocazione agricola dei fondi limitrofi.

Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiedono chiarimenti in merito ai possibili effetti di rumore cabine/inverter, possibili effetti di abbagliamento, traffico durante la fase di cantiere, nonché sull'alterazione del contesto abitativo rurale. Si richiede studio acustico e valutazione dell'impatto visivo con sezioni e renderig, nonché uno studio sul surriscaldamento dovuto alla riduzione del verde e all'impatto dei pannelli solari.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive proprie dei componenti dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda al parere espresso da ARPAE con PG 2026/0004411 del 12/01/26 e alla successiva comunicazione di ARPAE in risposta alle Osservazioni del Comitato Giarola, PG 2026/0109094 del 28/04/26, contenenti le valutazioni di carattere ambientale che tengono in considerazione sia gli impatti su suolo e acque in fase di cantierizzazione e di esercizio, sia sulla componente ambientale del rumore.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **OP_02** Osservazioni relative alle opere connesse - interesse pubblico dell'intervento.

Sintesi Osservazione

Si richiede di indicare la prevalenza dell'interesse privato (società proponente) su quello collettivo.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) costituiscono gli elementi per il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione nazionali ed europei.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 190/2024, le opere di costruzione ed esercizio di tali impianti, incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Tale regime di interesse pubblico non si esaurisce nel perimetro dell'impianto, ma si estende anche alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale: pertanto il ricorso all'esproprio (nel caso di specie per la cabina di sezionamento) e all'asservimento (per il passaggio del cavidotto) rappresentano gli strumenti amministrativo-procedurali volti a garantire la realizzazione di infrastrutture strategiche per la sicurezza energetica e la tutela del clima.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa l'interesse pubblico alla transizione energetica è considerato prevalente rispetto all'interesse particolare dei singoli proprietari fondiari e i terreni interessati dalle opere connesse sono soggetti al medesimo regime di pubblica utilità dell'impianto principale.

Tutto ciò premesso, l'intervento proposto opera in piena coerenza con il quadro normativo vigente, che qualifica l'opera come di pubblica utilità e garantisce, al contempo, il corretto ristoro economico dei soggetti attraverso le indennità previste dalle tabelle di legge.

In merito a quanto sollevato dall'osservante, la presunta prevalenza dell'interesse privato su quello collettivo risulta priva di fondamento giuridico.

Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che la realizzazione dell'impianto può mettere in pericolo la regione contadina e la produzione del Parmigiano Reggiano.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili che attengono a impatti di ordine macroeconomico sul sistema produttivo e sulle filiere agroalimentari che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017. Le dinamiche socio-economiche del mercato fondiario non rientrano infatti tra i presupposti valutativi tipizzati dall'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, a cui il presente procedimento è esclusivamente preordinato.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, il rischio di una proliferazione incontrollata di impianti, in assenza di una pianificazione organica a livello locale e regionale.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili di pianificazione generale e scelte di programmazione territoriale che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art.53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiede di incentivare le installazioni lungo le strade, sulle stalle, nelle stazioni, lungo le linee ferroviarie, nelle cave, nelle zone dismesse, nei capannoni industriali, nelle aee già impermeabilizzate, nei parcheggi, dando priorità al riuso di superfici già compromesse, prima dell'occupazione di suolo agricolo fertile.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati ad indirizzi di programmazione e localizzazione che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **65330/2026**
DATA **12/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiede di indicare se la società che propone l'impianto sia finanziata con fondi PNRR o pubblici in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati al Soggetto proponente dell'impianto agrivoltaico e agli aspetti economico/finanziari del progetto.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	66657/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	66755/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	66789/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	66991/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67007/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67017/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67051/2026
DATA	16/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67060/2026
DATA 16/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67314/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67314/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67314/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67321/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67323/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, a seguito di disamina di date e di eventi procedurali, che la pratica non possa essere considerata completa alla data di entrata in vigore del DL 175/2025 (22 novembre 2025) e pertanto non si possa concludere positivamente la PAS e comunque non possa svolgersi in modo semplificato l'iter autorizzativo dell'impianto.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

In merito all'osservazione formulata, si chiarisce che i documenti relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) sono stati inviati dalla società ATLAS SOLAR 18 srl in data 09/10/2025 e acquisiti agli atti comunali di PG.nn. 240421/25 - 240435/25 - 240441/25 - 240444/25, anteriormente quindi alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2025 (22 novembre 2025). Successivamente alla presentazione, in data 29/10/2025 con atto PG.n. 258026/25 è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando gli Enti competenti ad esprimere le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90.

Si chiarisce che il procedimento di PAS, di cui all'art.8 del D.Lgs 190/2024, prevede che la verifica della completezza documentale si svolga ai sensi della L. 241/1990 e dunque in fase preliminare, antecedentemente all'indizione della Conferenza dei Servizi. A differenza di quanto previsto per l'Autorizzazione Unica (AU) all'art. 9 del medesimo decreto, per la PAS infatti non è prevista una verifica formale di completezza successiva alla convocazione della Conferenza di Servizi, bensì unicamente la possibilità di richiedere approfondimenti istruttori o integrazioni documentali durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi.

Pertanto la documentazione inviata dalla società ATLAS SOLAR 18 srl in data 26/11/2025 con PG.n.282322/25 e PG.n.282337/25, in data 01/12/2025 con PG.n.285135/25 e in data 05/12/2025 con PG.n.289444/25 e PG.n.289448/25 è da intendersi quale integrazioni documentale che fornisce approfondimenti istruttori richiesti dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi.

Alla luce del regime di salvaguardia introdotto dal D.Lgs 175/2025 che decreta che le nuove disposizioni del D.Lgs 175/2025 non si applicano ai procedimenti che abbiano già ottenuto la verifica di completezza documentale, si ritiene che l'intervento proposto operi in piena coerenza con il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs 175/2025, ritenendo ottemperata la verifica di completezza documentale alla data del 22 novembre 2025.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67323/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **PR_01** Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si rilevano, secondo l'osservante, l'assenza alla data del 22 novembre 2025 di una serie di documenti per i quali l'amministrazione avrebbe dovuto rigettare l'istanza in quanto mancavano gli elementi essenziali della "pratica". Pertanto la nuova "pratica" deve essere assoggettata alla normativa che non prevede semplificazioni per l'area e l'impianto in questione.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

In merito all'osservazione formulata, si chiarisce che i documenti relativi alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) sono stati inviati dalla società ATLAS SOLAR 18 srl in data 09/10/2025 e acquisiti agli atti comunali di PG.nn. 240421/25 - 240435/25 - 240441/25 - 240444/25, anteriormente quindi alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2025 (22 novembre 2025). Successivamente alla presentazione, in data 29/10/2025 con atto PG.n. 258026/25 è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando gli Enti competenti ad esprimere le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90.

Si chiarisce che il procedimento di PAS, di cui all'art.8 del D.Lgs 190/2024, prevede che la verifica della completezza documentale si svolga ai sensi della L. 241/1990 e dunque in fase preliminare, antecedentemente all'indizione della Conferenza dei Servizi. A differenza di quanto previsto per l'Autorizzazione Unica (AU) all'art. 9 del medesimo decreto, per la PAS infatti non è prevista una verifica formale di completezza successiva alla convocazione della Conferenza di Servizi, bensì unicamente la possibilità di richiedere approfondimenti istruttori o integrazioni documentali durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi.

Pertanto la documentazione inviata dalla società ATLAS SOLAR 18 srl in data 26/11/2025 con PG.n.282322/25 e PG.n.282337/25, in data 01/12/2025 con PG.n.285135/25 e in data 05/12/2025 con PG.n.289444/25 e PG.n.289448/25 è da intendersi quale integrazioni documentale che fornisce approfondimenti istruttori richiesti dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi.

Alla luce del regime di salvaguardia introdotto dal D.Lgs 175/2025 che decreta che le nuove disposizioni del D.Lgs 175/2025 non si applicano ai procedimenti che abbiano già ottenuto la verifica di completezza documentale, si ritiene che l'intervento proposto operi in piena coerenza con il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs 175/2025, ritenendo ottemperata la verifica di completezza documentale alla data del 22 novembre 2025.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67323/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si rilevano, secondo l'osservante, motivi per cui l'area non rientra tra le aree idonee *ope legis*, adducendo motivazioni relative all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2025 che ha modificato il D.Lgs. 190/2024 e la disciplina delle aree idonee *ope legis*.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Il procedimento PAS prevede che la verifica della completezza documentale si svolga ai sensi della L. 241/1990 in fase preliminare antecedente l'indizione della Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell'art. 8, comma 8, D.Lgs. 190/2024, entro cinque giorni dalla presentazione del progetto il Comune convoca la Conferenza dei Servizi. A differenza di quanto previsto per l'Autorizzazione Unica (AU) all'art. 9 del medesimo decreto, per la Procedura Ambilitativa Semplificata (PAS) non è prevista una verifica formale di completezza successiva alla presentazione dell'istanza. Pertanto, il regime transitorio deve essere riferito alla data di presentazione dell'istanza e non alla conclusione della fase integrativa.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, vigente alla data di presentazione dell'istanza, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole ricomprese in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale, nonché le aree agricole comprese entro un analogo perimetro di 500 metri da impianti industriali o stabilimenti, come definiti dall'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in oggetto, l'area di intervento ricade integralmente all'interno del suddetto buffer di 500 metri rispetto a una zona a destinazione industriale e, in particolare, rispetto a uno stabilimento stabilmente adibito ad attività produttiva, riconducibile alla definizione di cui all'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, la medesima area deve ritenersi idonea *ope legis* ai sensi della citata disposizione normativa.

Si evidenzia inoltre che il D.Lgs. 199/2021 individua tali aree con esclusivo riferimento agli impianti a fonti rinnovabili. Le opere di connessione, quali il cavidotto MT, costituiscono "relative opere connesse" e non sono pertanto soggette al requisito di localizzazione in zona idonea. Il tracciato del cavidotto non costituisce, dunque, ostacolo all'applicazione del regime semplificato previsto dal medesimo decreto.

Infine, si specifica che anche nell'ipotesi di applicazione del successivo D.Lgs. 190/2024, l'installazione di impianti agrivoltaici risulta pienamente ammissibile, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, in materia di aree idonee.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67323/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01

Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rilevano, secondo l'osservante, profili di illegittimità del progetto relativi ad aspetti inerenti aree non considerate idonee ope legis dal D.Lgs. 190/2024:

- violazione del limite di occupazione del suolo (10%)
- mancanza della relazione relativa al mantenimento dell'80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV)
- mancanza del parere paesaggistico obbligatorio e vincolante
- violazione del valore agricolo-paesaggistico e produttivo dell'area

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive e agronomiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto, nonché afferenti ad aspetti procedurali. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67329/2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67333/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67337/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	67343/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67346/2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67354/2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67356/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che la trasformazione di superfici agricole in aree destinate a impianti energetici di tipo industriale comporta:

- alterazione strutturale del paesaggio rurale
- possibile modifica permanente dell'assetto territoriale, in quanto nel progetto non risultano adeguatamente definite le modalità di ripristino dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto né sono previste idonee garanzie di carattere economico. In particolare non risultano indicate forme di garanzia finanziaria, quali fidejussioni bancarie o assicurative ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, che dovrebbero essere escutibili a prima richiesta al fine di garantire l'effettiva esecuzione degli interventi di ripristino in caso di inadempienza
- progressiva industrializzazione delle campagne

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che il progetto comporta l'utilizzo di terreni agricoli fertili e pienamente produttivi. Non risultano essere state fornite tabelle o elaborati tecnici relativi alle caratteristiche strutturali e chimiche dei terreni, né analisi dettagliate dei microelementi presenti nel sottosuolo. Tale carenza risulta particolarmente rilevante considerando che il progetto prevede l'installazione di palificazioni con strutture zincate in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di falda freatica superficiale. In tali condizioni sussiste il rischio potenziale di rilascio e dispersione di elementi metallici, in particolare zinco, nelle acque di falda. Si ritiene pertanto necessario prevedere specifiche verifiche tecniche e approfondimenti analitici al fine di escludere possibili impatti sulla qualità delle acque sotterranee.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda al parere espresso da ARPAE con PG 2026/0004411 del 12/01/26 e alla successiva comunicazione di ARPAE in risposta alle Osservazioni del Comitato Giarola, PG 2026/0109094 del 28/04/26, contenenti le valutazioni di carattere ambientale che tengono in considerazione sia gli impatti su suolo e acque in fase di cantierizzazione e di esercizio, sia sulla componente ambientale del rumore.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rilevano, dall'esame della documentazione presentata, e in particolare del documento PRA, carenze sotto il profilo tecnico e agronomico.

Il documento non fornisce dati tecnici sufficientemente dettagliati a supporto delle conclusioni esposte e giunge a sostenere un incremento della Produzione Lorda Vendibile (PLV) agricola.

Non risulta dimostrato che la PLV agricola dell'area possa effettivamente aumentare né che l'attività agricola possa essere svolta in condizioni di piena compatibilità con l'impianto previsto.

Si richiede inoltre di verificare che il progetto garantisca realmente il mantenimento della funzione agricola del suolo, in quanto la valutazione del progetto dovrebbe tenere conto dei criteri stabiliti dal Decreto Agrivoltaico 2024, che disciplina i sistemi agrivoltaici innovativi.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto, nonché alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si evidenzia che la sottrazione di superfici agricole alla produzione primaria può determinare: riduzione dei terreni coltivabili, aumento dei valori fondiari, difficoltà di accesso alla terra per giovani agricoltori, frammentazione del tessuto agricolo. Le presenti dinamiche possono produrre effetti negativi strutturali sull'economia agricola locale (impatto socio-economico sul sistema agricolo locale).

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili che attengono a impatti di ordine macroeconomico sul sistema produttivo e sulle filiere agroalimentari che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017. Le dinamiche socio economiche del mercato fondiario non rientrano infatti tra i presupposti valutativi tipizzati dall'art.53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, a cui il presente procedimento è esclusivamente preordinato.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che lo sviluppo delle energie rinnovabili dovrebbe essere indirizzato prioritariamente verso superfici già compromesse e che l'utilizzo di suolo agricolo produttivo dovrebbe rappresentare una soluzione residuale.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati ad indirizzi di programmazione e localizzazione che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che gli impianti agrivoltaici di grandi dimensioni, comportando la presenza di strutture metalliche, installazioni di pannelli su vaste superfici, recinzioni e infrastrutture tecniche, determinano una significativa trasformazione del paesaggio rurale (impatto paesaggistico).

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda ai pareri espressi dalla Provincia con PG 2026/0055887 del 03/03/2026 e dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio con PG 2026/0110681 del 29/04/2026 in materia paesaggistica.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che la Regione Emilia Romagna ha introdotto strumenti di tutela del territorio con la L.R. 24/2017, che promuove il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia delle superfici agricole.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati a principi di carattere programmatico, di pianificazione e profili di tutela che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiede di verificare la produttività delle colture sotto i pannelli, la compatibilità delle lavorazioni agricole e la sostenibilità economica dell'attività agricola.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che la presenza di strutture, recinzioni e infrastrutture può rendere più difficile le lavorazioni agricole, la movimentazione dei mezzi e l'accesso ai terreni (impatto sulla viabilità agricola).

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che la sottrazione di suolo agricolo fertile rischia di indebolire il sistema produttivo correlato alla filiera del Parmigiano Reggiano.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili che attengono a impatti di ordine macroeconomico sul sistema produttivo e sulle filiere agroalimentari che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017. Le dinamiche socio-economiche del mercato fondiario non rientrano infatti tra i presupposti valutativi tipizzati dall'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, a cui il presente procedimento è esclusivamente preordinato.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiede di valutare l'effetto cumulativo derivante dalla progressiva diffusione di impianti energetici su suolo agricolo, in quanto la loro moltiplicazione potrebbe determinare la frammentazione del paesaggio rurale, la riduzione delle superfici agricole e l'industrializzazione delle campagne.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati a principi di carattere valutativo e programmatico che attengono a scelte di politica energetica e pianificazione territoriale di livello sovraordinato, che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67356/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01

Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si evidenzia che la crescente diffusione di impianti energetici su suolo agricolo sta determinando fenomeni di pressione sul mercato fondiario e dinamiche che rischiano di sottrarre progressivamente suolo agricolo alla funzione produttiva.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili che attengono a fenomeni macroeconomici e di mercato che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017. Le dinamiche socio-economiche del mercato fondiario non rientrano infatti tra i presupposti valutativi tipizzati dall'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, a cui il presente procedimento è esclusivamente preordinato.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67356/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01

Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 10 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si evidenzia che la localizzazione di impianti energetici di grandi dimensioni su suolo agricolo dovrebbe essere affrontata nell'ambito di una pianificazione territoriale organica e coordinata, al fine di evitare la frammentazione del territorio agricolo, l'alterazione degli equilibri paesaggistici e la progressiva riduzione delle superfici destinate alla produzione alimentare.

Si ritiene necessario che la localizzazione di impianti energetici su suolo agricolo sia valutata nell'ambito di una strategia territoriale complessiva che concili obiettivi di transizione energetica e tutela del suolo agricolo.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili di pianificazione generale e profili di tutela che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva che la progressiva conversione di superfici agricole alla produzione energetica rischia di ridurre nel medio e lungo periodo la disponibilità di terreni destinati alla produzione alimentare. Pertanto appare necessario adottare un approccio prudentiale nella trasformazione di suolo agricolo, preservando prioritariamente la sua funzione produttiva.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano correlati a profili che attengono a fenomeni macroeconomici e di mercato, nonché a valutazione di dinamiche socio-economiche del settore agricolo o delle strategie di approvvigionamento alimentare, che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017. La valutazione delle suddette dinamiche, non costituendo un parametro di legittimità per l'approvazione di un'infrastruttura di pubblica utilità, non rientra tra i presupposti valutativi tipizzati dall'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, a cui il presente procedimento è esclusivamente preordinato.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67356/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Nel più ampio contesto delle politiche europee e nazionali in materia di sostenibilità ambientale, l'utilizzo di terreni agricoli fertili per la realizzazione di impianti energetici dovrebbe rappresentare una soluzione residuale, da adottare solo in assenza di alternative localizzative.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati ad indirizzi di programmazione e localizzazione che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017, nonché estranei alle specifiche finalità di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67360/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67384//2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67390/2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67390/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67390/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67396/2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67396/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si osserva che la documentazione integrativa, comprensiva dell'Atto Unilaterale d'Obbligo e della Dichiarazione di Conformità Urbanistica, è stata trasmessa in data 25/11/2025, vale a dire tre giorni dopo l'entrata in vigore del D.L. 175/2025, con la conseguenza che la "completezza documentale" richiesta dall'art. 2, co. 1-bis, L. 4/2026 non risulterebbe perfezionata alla data del 22/11/2025.

Si segnala inoltre che l'area non ricadrebbe in zona idonea *ope legis* ai sensi dell'art. 11-bis, co. 1, lett. l), n. 1, D.Lgs. 190/2024, non sussistendo il requisito della distanza massima di 350 metri da stabilimenti industriali, e che il cavidotto MT di circa 5 km, in quanto opera connessa, non ricadrebbe interamente in area idonea, precludendo l'applicazione del regime semplificato ex art. 11-quater, co. 3. Si richiede pertanto il rigetto integrale dell'istanza PAS.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

Il procedimento PAS prevede che la verifica della completezza documentale si svolga ai sensi della L. 241/1990 in fase preliminare antecedente l'indizione della Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell'art. 8, comma 8, D.Lgs. 190/2024, entro cinque giorni dalla presentazione del progetto il Comune convoca la Conferenza dei Servizi. A differenza di quanto previsto per l'Autorizzazione Unica (AU) all'art. 9 del medesimo decreto, per la Procedura Ambilitativa Semplificata (PAS) non è prevista una verifica formale di completezza successiva alla presentazione dell'istanza. Pertanto, il regime transitorio deve essere riferito alla data di presentazione dell'istanza e non alla conclusione della fase integrativa.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, vigente alla data di presentazione dell'istanza, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole ricomprese in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale, nonché le aree agricole comprese entro un analogo perimetro di 500 metri da impianti industriali o stabilimenti, come definiti dall'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in oggetto, l'area di intervento ricade integralmente all'interno del suddetto buffer di 500 metri rispetto a una zona a destinazione industriale e, in particolare, rispetto a uno stabilimento stabilmente adibito ad attività produttiva, riconducibile alla definizione di cui all'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, la medesima area deve ritenersi idonea *ope legis* ai sensi della citata disposizione normativa.

Si evidenzia inoltre che il D.Lgs. 199/2021 individua tali aree con esclusivo riferimento agli impianti a fonti rinnovabili. Le opere di connessione, quali il cavidotto MT, costituiscono "relative opere connesse" e non sono pertanto soggette al requisito di localizzazione in zona idonea. Il tracciato del cavidotto non costituisce, dunque, ostacolo all'applicazione del regime semplificato previsto dal medesimo decreto.

Infine, si specifica che anche nell'ipotesi di applicazione del successivo D.Lgs. 190/2024, l'installazione di impianti agrivoltaici risulta pienamente ammissibile, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, in materia di aree idonee.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si contesta che l'area possa essere qualificata come idonea *ope legis* sulla base della prossimità al tessuto urbanistico "P4" (terziario-polifunzionale), rilevando che tale classificazione non integra la nozione di "stabilimento o impianto industriale" ai sensi dell'art. 268, co. 1, lett. h) e l), D.Lgs. 152/2006, richiamata dall'art. 11-bis D.Lgs. 190/2024.

Si osserva che il tessuto P4, destinato ad uffici e servizi in contesti prevalentemente residenziali, non è assimilabile alle attività manifatturiere industriali proprie del polo produttivo P1/c1 del Piano urbanistico Generale (PUG), unica tipologia compatibile con la definizione normativa di riferimento. Si richiede pertanto il diniego dell'autorizzazione per assenza dei presupposti di idoneità.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, vigente alla data di presentazione dell'istanza, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole ricomprese in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale, nonché le aree agricole comprese entro un analogo perimetro di 500 metri da impianti industriali o stabilimenti, come definiti dall'art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006.

Ne consegue che l'idoneità *ope legis* dell'area non è subordinata alla specifica classificazione urbanistica quale "Tessuto P4", né alla distinzione tra stabilimento industriale manifatturiero e tessuto terziario-polifunzionale. La disposizione normativa, infatti, individua quale unico presupposto rilevante la distanza da impianti o stabilimenti industriali, senza richiedere che l'area di riferimento sia classificata come P1/c1 dal PUG o assimilabile, sotto il profilo urbanistico, a uno stabilimento industriale.

Pertanto, per le ragioni già illustrate nella precedente controdeduzione, l'area in esame risulta soddisfare i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. La contestazione relativa alla classificazione urbanistica non costituisce, dunque, elemento ostativo né ai fini dell'istruttoria né ai fini della qualificazione dell'area come idonea all'installazione dell'impianto in oggetto.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

		ID_NUMERO PROGRESSIVO	25
		subordine	3

PROTOCOLLO
DATA

67436/2026
17/03/2026

Categoria

OP_03 Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.

Sintesi Osservazione

Si segnala una grave discrepanza tra la relazione tecnica vincolistica (PD_REL24), che riconosce l'interferenza del tracciato del cavidotto con l'area di tutela archeologica b2 (acquedotto romano "Alfa") ex art. 47 PTCP, e il modulo di istanza trasmesso alla Soprintendenza, nel quale le relative caselle risultano non compilate.

Si osserva che tale omissione ha determinato una valutazione parziale e viziata da parte dell'autorità tutoria, che non ha potuto esercitare il proprio potere-dovere di tutela sull'interessa dell'opera. Si richiede il rigetto per difetto informativo grave, ovvero, in subordine, un riesame sistematico da parte della Soprintendenza esteso a tutte le opere connesse.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La Soprintendenza (SABAP), con nota PG/2025/0290576 del 09/12/2025, ha infatti autonomamente rilevato l'interferenza con l'acquedotto romano "Alfa" (area b2) e, conseguentemente, ha disposto l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, commi 7 e segg. Dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, prescrivendo l'esecuzione di sondaggi archeologici a trincea sotto continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista e nel punto di incrocio con il possibile acquedotto romano "Alfa".

Ne deriva che il difetto informativo asserito, risulta superato dall'istruttoria svolta dalla stessa Soprintendenza (SABAP), che ha pienamente considerato la presenza del vincolo e definito le necessarie misure di approfondimento.

Si rimanda inoltre al parere espresso dalla Soprintendenza (SABAP) con PG 2026/0134462 del 26/05/2026 che autorizza l'esecuzione dei sondaggi così come da piano presentato e che chiarisce che a seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, l'Ufficio competente rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Alla luce di quanto sopra, non sussistono presupposti per il rigetto dell'istanza di PAS.

PROTOCOLLO67436/2026

DATA17/03/2026

CategoriaOP_04

Osservazioni relative alle opere connesse - Ripristino ambientale.

Sintesi Osservazione

Si rileva una contraddizione insanabile tra l'Atto Unilaterale d'Obbligo, che prevede il ripristino integrale dello stato dei luoghi, e il Piano di Dismissione (PD_REL07), che esclude espressamente la rimozione dell'elettrodotto e delle cabine elettriche, in conformità alle prescrizioni della STMG di e-distribuzione.

Si osserva che tale incongruenza determina una polizza fideiussoria strutturalmente incompleta e inadeguata a coprire i costi reali di ripristino, in violazione dell'art. 8, co. 4, lett. i), D.Lgs. 190/2024. Si richiede il diniego dell'istanza per grave incoerenza documentale.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Come dichiarato nella documentazione progettuale pervenuta e in coerenza con le prescrizioni contenute nella STMG rilasciata da E-distribuzione, le opere di rete per la connessione oggetto di autorizzazione, in particolare elettrodotto e cabine, sono destinate a entrare a far parte della rete di distribuzione del gestore e ad essere utilizzate per l'attività di distribuzione/trasmissione dell'energia elettrica. In tali casi, conformemente alla prassi autorizzativa e alla disciplina di settore, le opere di rete acquisite dal gestore non sono soggette a dismissione da parte del proponente, in quanto infrastrutture pubbliche di rete destinate alla continuità del servizio elettrico. Conseguentemente, il titolo abilitativo non può contenere obblighi di rimozione o ripristino riferiti a tali componenti.

L'Atto Unilaterale d'Obbligo deve pertanto essere interpretato in coerenza con tale assetto, limitando gli obblighi di ripristino alle sole opere nella disponibilità del proponente, mentre il Piano di Dismissione esclude correttamente la rimozione delle infrastrutture di rete destinate alla presa in carico da parte di E-distribuzione.

Ne consegue che anche la polizza fideiussoria risulta commisurata agli effettivi obblighi di ripristino gravanti sul proponente, senza includere opere che, per loro natura, non sono soggette a dismissione.

Pertanto, non sussiste l'incongruenza documentale né i presupposti per il diniego richiesto relativo alla PAS.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si segnala la presenza di due distinti vizi di determinatezza dell'oggetto: l'elaborato PAS_D20 (Dichiarazione ANSFISA) indica quale sede dell'impianto una località della provincia di Ferrara anziché Reggio Emilia; l'elaborato PAS_D17 (Dichiarazione UNMIG) riporta una coordinata UTM Easting errata ("63051.621" anziché il valore atteso di circa 632.000), collocando il punto di connessione al di fuori del territorio nazionale. Si osserva che entrambi i vizi inficiano la validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e impediscono la corretta individuazione dell'ambito territoriale dell'intervento. Si richiede il rigetto per indeterminatezza dell'oggetto.

Proposta di controdeduzione

PARZIALMENTE ACCOLTA

Gli enti competenti coinvolti nella Conferenza dei Servizi hanno correttamente individuato e valutato l'intervento nel territorio di Reggio Emilia, senza che le incongruenze formali segnalate negli elaborati PAS_D20 e PAS_D17 abbiano determinato alcun effettivo fuorviamento dell'istruttoria né incertezze sulla definizione dell'oggetto del procedimento.

Le difformità riscontrate, rispettivamente la segnalazione di una località di Ferrara anziché Reggio Emilia e la coordinata UTM errata, costituiscono errori materiali, che non incidono sulla sostanza delle dichiarazioni sostitutive né sulla corretta identificazione dell'intervento, già univocamente definito nella restante documentazione progettuale esaminata dagli enti competenti.

Si evidenzia inoltre che in data 19/06/2026 con PEC n° 153149/2026, 153155/2026, 153157/2026, 153161/2026, 153167/2026, il soggetto promotore ha presentato volontariamente integrazioni provvedendo anche alla sostituzione degli elaborati contenenti errori con versioni corrette e ri-assverate ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale condizione per il perfezionamento del titolo.

Alla luce di quanto sopra, non sussistono presupposti per il rigetto dell'istanza di PAS.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che il parametro FV standard, necessario per la verifica del Requisito B.2 delle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici, è stato calcolato tramite PVGIS utilizzando coordinate geografiche errate (Lat. 44.043, Long. 15.907), corrispondenti a un sito ubicato in territorio croato anziché a Reggio Emilia. Si segnala che tale errore di localizzazione inficia l'intero algoritmo di confronto della producibilità, rendendo impossibile attestare il rispetto della soglia minima del 60% della PLV di riferimento.

Si richiede la decadenza della qualifica di impianto agrivoltaico avanzato, con le conseguenti ricadute sui regimi autorizzativi e incentivanti applicabili.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si segnala un'insanabile incongruenza temporale tra la durata della concessione demaniale per l'attraversamento in sub-alveo dei torrenti Rodano e Acqua Chiara, fissata al 31 dicembre 2036 dalla Determinazione ARPAE n. 9396/2025, e la vita utile dichiarata dell'impianto di 25 anni, con esercizio previsto fino al 2050 circa. Si osserva che tale discrasia, comportante una scopertura di circa 14 anni, viola l'obbligo di attestare la legittima disponibilità delle superfici per l'intera vita utile dell'intervento ex art. 8, co. 4, lett. b), D.Lgs. 190/2024, e rende giuridicamente instabile la STMG di e-distribuzione, che subordina la prosecuzione del servizio di connessione alla permanenza di tutte le autorizzazioni. Si richiede il rigetto o il diniego dell'istanza.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

Per quanto riguarda il sistema idrico, si richiamano la concessione delle Aree del demanio idrico (concessione per occupazione di Area demaniale di pertinenza del Torrente Rodano e del Torrente Acqua Chiara) - PRATICA N. 9396/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0017 (documento presentato dal proponente e presente nella documentazione PAS) e quanto espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con PG 2026/0109849 del 28/04/26 e dalla Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezine Civile Emilia, in relazione al nulla osta idraulico.

La concessione demaniale per l'attraversamento in sub-alveo dei torrenti Rodano e Acqua Chiara, pur recando scadenza al 31/12/2036, prevede espressamente la possibilità di rinnovo su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 18 della L.R. Emilia-Romagna n. 7/2004. Ne consegue che la durata attuale del titolo non configura alcuna scopertura giuridica, bensì una scadenza ordinaria suscettibile di rinnovo, in coerenza con la natura propria delle concessioni demaniali.

Pertanto, la disponibilità delle aree deve ritenersi adeguatamente dimostrata ai fini dell'art. 8, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 190/2024. L'eventuale rinnovo del titolo costituisce, infatti, una circostanza ordinaria nella gestione delle concessioni demaniali e non incide sulla validità della disponibilità giuridica attuale né sulla stabilità della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), la quale resta ordinariamente subordinata al mantenimento dei titoli autorizzativi nel tempo.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito dell'istruttoria l'Amministrazione comunale, con nota PG 2025/240421, ha richiesto a E-distribuzione di verificare la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG relativa al procedimento in oggetto. In riscontro, e-distribuzione, con nota PG 2025/0308534 del 29/12/2025, ha confermato la realizzabilità definitiva della STMG, attestando la permanenza delle condizioni tecniche e autorizzative necessarie alla connessione. Ne consegue che la questione sollevata in merito alla scadenza della concessione demaniale non incide sulla fattibilità dell'intervento né determina instabilità giuridica della STMG, essendo tale profilo già oggetto di specifica verifica istruttoria e di espressa conferma da parte del gestore di rete.

Resta fermo che eventuali rinnovi o proroghe delle concessioni demaniali costituiscono fattispecie ordinaria nella gestione delle infrastrutture lineari e non compromettono la legittimità del titolo abilitativo, che può essere subordinato al mantenimento dei titoli necessari per l'intera vita utile dell'impianto.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si segnala che la STMG relativa alla pratica n. 399868589 avrebbe perso il proprio valore vincolante per decorso del termine di 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione, senza che il titolo abilitativo fosse perfezionato, ai sensi dell'art. 33.2 della Delibera ARERA 99/08 (TICA). Si osserva che l'incertezza sulla validità della soluzione di connessione è confermata dalla richiesta di verifica della "persistenza delle condizioni di fattibilità" trasmessa dal Comune a e-distribuzione in data 20 novembre 2025, cui il gestore ha dichiarato di necessitare di 20 giorni lavorativi per rispondere. Si richiede la sospensione del procedimento ovvero il rigetto dell'istanza fino alla formalizzazione di una STMG vincolante.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La questione sollevata risulta superata nell'ambito dell'istruttoria. In particolare, e-distribuzione, con nota PG 2025/0308534 del 29/12/2025, ha confermato in via definitiva la realizzabilità della soluzione tecnica di connessione, a seguito della comunicazione trasmessa dal proponente il 21/11/2025.

Tale conferma, ai sensi dell'art. 33, comma 7, della Delibera ARERA ARG/elt 328/12, supera le criticità prospettate circa la presunta decadenza della STMG, attestando la permanenza delle condizioni tecniche e autorizzative necessarie per la connessione e rendendo non necessario alcun aggiornamento ulteriore della soluzione tecnica.

Ne consegue che non sussistono presupposti per la sospensione o il rigetto del procedimento in oggetto.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria OP_04 Osservazioni relative alle opere connesse - Ripristino ambientale.

Sintesi Osservazione

Si osserva che il Piano di Dismissione (PD_REL07) esclude espressamente la rimozione dell'elettrodotto di circa 5 km e delle cabine elettriche, destinati alla cessione a E-distribuzione, configurando una trasformazione permanente e irreversibile del territorio agricolo. Si rileva che tale previsione contrasta con gli artt. 8, co. 4, lett. i) e l), e 11, co. 8, D.Lgs. 190/2024, che impongono il ripristino integrale dello stato dei luoghi, ivi comprese le aree interessate dal passaggio dei cavidotti, e che la tecnica TOC non esonera da tale obbligo. Si richiede il rigetto dell'istanza per incompatibilità strutturale con il regime PAS.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

E-distribuzione, con nota PG 2025/0268384, ha infatti richiesto espressamente che nel provvedimento autorizzativo finale non sia previsto l'obbligo di rimozione delle opere di rete, in quanto tali opere sono destinate a entrare nella proprietà e nella gestione del gestore di rete e saranno utilizzate nell'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. In coerenza con tale assetto, il titolo abilitativo distingue chiaramente l'impianto di produzione, nella titolarità del proponente e le opere di rete destinate alla connessione, da acquisire da e-distribuzione.

Ne consegue che gli obblighi di dismissione e ripristino, nonché la relativa garanzia fideiussoria, saranno limitati esclusivamente alle opere nella disponibilità del proponente, conformemente all'art. 8, comma 4, lett. i), del D.Lgs. 190/2024.

Pertanto, non sussistono elementi di incompatibilità con il regime PAS né con il principio di reversibilità dell'intervento.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria OP_05 Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti tecnico-ambientali e interferenze.

Sintesi Osservazione

Si segnala l'assenza del nulla osta del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per le 18 interferenze del cavidotto con il reticolo idrografico artificiale gestito dall'ente. Si osserva che la profondità di posa di soli 2 metri è ritenuta insufficiente a garantire le future operazioni manutentive del Consorzio, e che l'impiego della TOC in prossimità del Ponte del Gazo (XV sec.) e del Canale di Secchia espone tali manufatti storici a rischi strutturali, in violazione degli artt. 53 PTCP e delle norme di polizia idraulica (R.D. 368/1904, L.R. 7/2004).

Si richiede che il Consorzio di Bonifica esprima parere negativo alla realizzazione delle opere di connessione.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La gestione delle interferenze con il reticolo idrografico artificiale e la valutazione dei profili di compatibilità idraulica risultano già oggetto di specifica istruttoria da parte degli enti competenti.

In particolare, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con PG 2026/0109849 del 28/04/2026, ha espresso parere favorevole di compatibilità idraulica all'intervento, ai sensi della DGR 1300/2016, pur subordinandolo al rispetto di specifiche prescrizioni tecniche. Nel medesimo parere il Consorzio ha preso atto delle interferenze del cavidotto con il reticolo di bonifica, precisando che per tali attraversamenti dovranno essere rilasciate le relative concessioni, senza tuttavia esprimere valutazioni negative sulla fattibilità dell'intervento.

È inoltre stabilito che l'esecuzione delle opere avverrà previo rilascio dei necessari titoli concessori e nel rispetto delle prescrizioni impartite, garantendo così la piena compatibilità con le esigenze manutentive del reticolo idraulico. Nel parere acquisito non sono state evidenziate criticità strutturali in relazione al Ponte del Gazo o al Canale di Secchia, né sono state formulate osservazioni ostative in merito alla tecnica di posa prevista. Al contrario, il Consorzio ha definito specifiche prescrizioni costruttive e operative, confermando implicitamente la compatibilità dell'intervento anche sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche esistenti. Si richiama inoltre integralmente il parere del Consorzio di Bonifica, acquisito agli atti PG n. 2026/168398 del 07/07/2026, parere favorevole di compatibilità idraulica all'intervento in progetto, ai sensi della DGR Emilia Romagna n.1300/2016.

Iren Acqua con PG/2025/0282556 del 26/11/2025, ha espresso parere favorevole, con specifiche prescrizioni riguardanti il tracciamento in sito e il rispetto delle distanze minime sia in parallelismo che in attraversamento dalle reti di distribuzione acqua.

Il Servizio Infrastrutture e Reti del Comune con PG/2026/0033674 e la Provincia con PG/2025/0025939 hanno definito le prescrizioni relative al corretto ripristino stradale. Tali acquisizioni garantiscono la conformità dell'intervento agli artt. 53 PTCP e alle norme di polizia idraulica (R.D. 368/1904; L.R. 7/2004), superando le criticità osservate.

Pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del subordine dell'osservazione.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_05	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti tecnico-ambientali e interferenze.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si segnala l'assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), obbligatorio ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 81/2008, tra gli elaborati del procedimento, avendo il proponente rinviato esplicitamente la relativa redazione alla fase successiva all'autorizzazione. Si osserva che tale carenza impedisce la valutazione della cantierabilità del sito e della sicurezza delle fasi lavorative, con particolare riguardo al transito stimato di 140-200 mezzi pesanti su via Bosco, strada rurale di soli 4 metri di larghezza, incompatibile con carichi industriali. Si richiede il rigetto per carenza documentale essenziale e contrasto insanabile con la viabilità protetta.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La valutazione della cantierabilità e della sicurezza dei percorsi stradali è stata adeguatamente affrontata nell'istruttoria, con indicazioni puntuali da parte degli enti competenti.

In particolare il Servizio Infrastrutture e Reti del Comune con nota PG/2026/0033674 ha concordato la sezione tipo lungo via Bosco, individuando prescrizioni per il corretto ripristino della strada e segnalando le misure necessarie, oltre che la presenza di una grande quercia lungo il tracciato che potrebbe venire danneggiata dal cantiere. La Provincia con PG/2026/0025939 ha previsto l'impiego della tecnica NO-Dig lungo la SP66 per limitare gli impatti infrastrutturali e ambientali. Arpa con nota PG/2026/0003663 ha previsto idonee prescrizioni da adottarsi in fase di cantiere.

Si chiarisce inoltre che in sede di richiesta integrazioni, con nota del 10/11/2025 il Servizio Pianificazione ed Edilizia Privata del Comune ha richiesto di integrare la documentazione progettuale presentando un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per la fase di cantiere. Documentazione che il proponente si impegna in ogni caso a presentare prima dell'inizio dei lavori. L'avvio dei lavori rimane pertanto subordinato alla presentazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), come previsto dagli artt. 91-100 del D.Lgs. 81/2008.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnala che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (PD_REL23) attesta il superamento del limite di 70 dBA presso il ricettore R1 (livello previsto: 73,6 dBA) durante l'impiego del battipalo idraulico in fase di cantiere, in violazione della DGR 1197/2020. Si osserva che il proponente rinvia la richiesta di autorizzazione in deroga alla fase di avvio dei lavori, anziché acquisirla preventivamente.

Si richiede che l'eventuale titolo abilitativo sia subordinato al preventivo ottenimento del parere ARPAE sulla deroga acustica, con contestuale richiesta che tale parere sia negativo.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si evidenzia che ARPAE, con nota PG 2026/0004411 del 12/01/26 e successiva comunicazione PG 2026/0109094 del 28/04/26, ha stabilito che l'ottenimento dell'idonea autorizzazione in deroga ai limiti acustici deve essere compito della ditta appaltatrice, con esplicita indicazione di inserire tale obbligo nel capitolato d'appalto. Pertanto, la possibilità di superamento temporaneo dei limiti acustici non determina alcuna criticità pregiudizievole per il procedimento, essendo subordinata al rilascio preventivo della deroga ai sensi della DGR 1197/2020.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnala che le particelle oggetto di intervento sono asservite alla produzione di foraggi certificati per la filiera DOP Parmigiano Reggiano, configurando un "elevato valore agricolo" dell'area ai sensi degli artt. 2 e 3 D.Lgs. 190/2024. Si osserva che la trasformazione proposta contrasta con il principio di tutela delle tradizioni agroalimentari locali sancito dalla medesima norma, che consente alle autorità competenti di far prevalere tale interesse sulla presunzione di pubblica utilità dell'impianto. Si richiede l'attivazione del rimedio in opposizione ex art. 14-quinquies L. 241/1990 da parte della Regione o della Provincia, nonché il rigetto del progetto.

Proposta di controdeduzione NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche localizzative e ai relativi impatti potenziali dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_03	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si osserva che la cabina di sezionamento è localizzata in "Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva" (art. 15.1.5 PUG), dove la realizzazione di manufatti edilizi tecnologici annessi non è ammessa dallo strumento urbanistico vigente, con la conseguenza che la compatibilità urbanistica richiesta dall'art. 8, co. 2, D.Lgs. 190/2024 quale condizione di accesso alla PAS non sussiste. Si contesta la tesi del proponente secondo cui la PAS produrrebbe variante urbanistica tramite il DPR 327/2001, rilevando che: tale meccanismo è invocabile solo per le "opere connesse" e non per gli "interventi edilizi" ex art. 4, co. 1, lett. f-ter); la cabina richiede titolo edilizio autonomo ex art. 8, co. 12-bis, da acquisire prima della PAS; in caso di incompatibilità urbanistica, la norma impone il ricorso all'Autorizzazione Unica ex art. 9. Si richiede la declaratoria di improcedibilità dell'istanza.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Si chiarisce che la cabina in oggetto è qualificabile come opera connessa e per la quale è stato attivato il procedimento art.53 comma 1 della L.R. 24/2017 in quanto oggetto di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, la natura dell'opera rientra pienamente nell'ambito delle opere tecnologiche ammesse sul territorio, senza compromettere la condizione di compatibilità urbanistica richiesta dall'art. 8, co. 2, D.Lgs. 190/2024 quale condizione di accesso alla PAS.

Inoltre il Servizio Patrimonio comunale (PG/2026/0022775) ha confermato l'avvenuto adempimento delle prescrizioni espropriative, attestando la regolarità del procedimento relativo all'acquisizione delle superfici necessarie.

Si precisa che, contrariamente a quanto sostenuto nell'osservazione, alla data di presentazione dell'istanza il titolo edilizio autonomo relativo alla cabina non risultava necessario ai sensi del D.Lgs. 190/2024 vigente, non essendo ancora operante l'obbligo richiamato dall'art. 8, comma 12-bis, nella formulazione successivamente introdotta o comunque non applicabile ai procedimenti già avviati. Pertanto, la richiesta di acquisizione preventiva di titolo edilizio autonomo non può essere retroattivamente imposta al procedimento in oggetto.

Alla luce di quanto sopra, non sussiste alcuna incompatibilità urbanistica pregiudizievole alla procedibilità della PAS.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria OP_03 Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.

Sintesi Osservazione

Si segnala che, nonostante gli elaborati tecnici (PD_REL24 e PD_REL32) documentino l'interferenza del cavidotto con l'acquedotto romano "Alfa" (area b2, art. 47 PTCP) e con la centuriazione, tali interferenze non risultano segnalate nel modulo di istanza trasmesso alla Soprintendenza, che ha conseguentemente espresso un parere limitato alla verifica dell'assenza di preesistenti dichiarazioni di interesse culturale sui soli mappali dell'impianto, senza prescrivere il nulla osta per le modifiche al sottosuolo né i sondaggi preliminari obbligatori ex art. 47, co. 10, lett. c), PTCP.

Si richiede il rigetto per grave vizio istruttorio, ovvero il riesame sistematico da parte della Soprintendenza esteso all'intera opera incluse le opere connesse.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La Soprintendenza (SABAP), con nota PG/2025/0290576 del 09/12/2025, ha infatti autonomamente rilevato l'interferenza con l'acquedotto romano "Alfa" (area b2) e, conseguentemente, ha disposto l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, prescrivendo l'esecuzione di sondaggi archeologici a trincea sotto continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista e nel punto di incrocio con il possibile acquedotto romano "Alfa".

Ne deriva che il difetto informativo asserito, risulta superato dall'istruttoria svolta dalla stessa Soprintendenza (SABAP), che ha pienamente considerato la presenza del vincolo e definito le necessarie misure di approfondimento.

Si rimanda inoltre al parere espresso dalla Soprintendenza (SABAP) con PG 2026/0134462 del 26/05/2026 che autorizza l'esecuzione dei sondaggi così come da piano presentato e che chiarisce che a seguito dei risultati delle indagini corredate dalla relazione archeologica, l'Ufficio competente rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Alla luce di quanto sopra, non sussistono presupposti per il rigetto dell'istanza di PAS.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si osserva che il progetto non fornisce una valutazione analitica della coerenza dell'intervento con la natura strategica del PUG di Reggio Emilia e con i "Luoghi della Strategia" (Torrente Rodano, Frazione Gavasseto) in cui l'area ricade, né dimostra il contributo positivo alle "3 Sfide" del Piano (neutralità climatica, beni comuni, attrattività), così come richiesto dall'art. 1.4 degli Indirizzi Disciplinari per qualsiasi trasformazione in tali ambiti.

Si richiede che l'Amministrazione subordini l'approvazione della variante a una ValSAT rigorosa che verifichi la compatibilità con gli obiettivi strategici del PUG, con particolare riguardo alla tutela del corridoio ecologico del Rodano e alla continuità della filiera DOP.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si evidenzia che la Provincia con PG/2026/0055887 in data 03/03/2026, richiamando la Circolare Regionale del 03/12/2025, ha confermato che la variante espropriativa in esame rientra tra quelle escluse dalla ValSAT ex art. 8, comma 4-bis della L.R. 8/2023.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_03	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si osserva che il progetto non prevede gli interventi di arricchimento ecologico prescritti dall'art. 15.4 degli Indirizzi Disciplinari PUG e dal Requisito Prestazionale n. 23 dell'Allegato A2 del REd, che impone la messa a dimora di almeno 2 alberi e 2 arbusti per ogni 100 mq di superficie coperta realizzata, ovvero interventi di pari valore economico per la rinaturalizzazione.

Si segnala che la motivazione addotta dal proponente, secondo cui la cabina sarebbe una "struttura tecnologica non frequentata" esente dalla griglia di qualità paesaggistica, non trova riscontro nella norma, che lega l'obbligo al consumo di suolo e all'impatto territoriale, indipendentemente dalla fruizione antropica.

Si richiede il rigetto per mancata conformità ai requisiti ecologici e paesaggistici.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

Si evidenzia, in primo luogo, che il tema dell'inserimento paesaggistico dell'opera è già stato oggetto di specifica attenzione nell'ambito dell'istruttoria tecnica. In particolare, tra le richieste di integrazione formulate dal Servizio Pianificazione al proponente è stata espressamente richiesta la predisposizione di un progetto di inserimento paesaggistico della cabina, richiesta ribadita dal parere acquisito dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (PG 0110681/2026 del 29/04/26) con prescrizione di porre attenzione all'inserimento ambientale delle cabine ed eventuali attrezzature fuori terra, anche con elementi di mitigazione paesaggistica vegetali. Si rimanda agli elaborati integrati, inviati dal Soggetto attuatore e acquisiti agli atti comunali PG 2026/153161 del 19/06/2026.

Si precisa inoltre che le cabine in progetto costituiscono impianti e strutture tecnologiche non configurabili come superficie complessiva ai fini dell'applicazione del Requisito Prestazionale citato. Pertanto, nel caso in esame, il requisito richiamato nell'osservazione non risulta strettamente applicabile.

In ogni caso, la richiesta di predisposizione di uno specifico progetto di inserimento paesaggistico della cabina, formulata nell'ambito del procedimento, risulta pienamente coerente con gli obiettivi di arricchimento ecologico e paesaggistico richiamati dall'osservazione, prevedendo l'adozione di interventi di mitigazione a verde, quali la messa a dimora di alberature e arbusti, idonei a garantire un adeguato inserimento dell'opera nel contesto territoriale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le finalità di tutela ecologica e paesaggistica richiamate dall'osservazione risultino già considerate e gestite nell'ambito del procedimento, non sussistendo pertanto motivi ostativi all'intervento.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_03	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si osserva che il documento ValSAT prodotto a supporto della variante urbanistica necessaria per la cabina di sezionamento omette totalmente l'analisi delle "ragionevoli alternative localizzative", prescritta dall'art. 18, co. 2, L.R. 24/2017 e dall'art. 1.2.2.a del REd per tutti gli interventi comportanti consumo di suolo, in applicazione del principio di "consumo di suolo a saldo zero" di cui all'art. 5, co. 2, L.R. 24/2017.

Si osserva che la superficie "irrisoria" del manufatto (16 mq) non costituisce esimente dall'obbligo normativo di valutazione sistemica nell'ambito della variante.

Si richiede il rigetto per carenza istruttoria della variante stessa.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

La Provincia con PG/2026/0055887 in data 03/03/2026, richiamando la Circolare Regionale del 03/12/2025, ha confermato che la variante espropriativa in esame rientra tra quelle escluse dalla ValSAT ex art. 8, comma 4-bis della L.R. 8/2023. L'Amministrazione Comunale recepisce tale interpretazione dell'ente competente. Pertanto, non sussiste alcuna carenza istruttoria relativa alla ValSAT e non sussistono motivi per il rigetto della procedura.

Si rimanda in ogni caso al parere espresso dal Consorzio di Bonifica con PG 2026/0109849 del 28/04/2026 e al successivo PG 2026/168398 del 07/07/2026 in merito alla compatibilità idraulica e alle prescrizioni specifiche indicate per le cabine.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnala che l'intervento configura un "impatto ambientale critico" ai sensi dell'art. 5, co. 3, PTCP per due concorrenti violazioni: l'occupazione di 3,96 ha supera la soglia di 20.000 mq per l'eliminazione di suolo fertile in ambiti E3 (Corridoio primario pedecollinare della Rete Ecologica Provinciale), rilevando che la riduzione dell'irradiazione solare al suolo del 51,64% altera la capacità di carbon sink del terreno anche in assenza di impermeabilizzazione; la recinzione perimetrale di 1.983 ml supera massicciamente il limite di 100 ml per barriere fisiche in territorio rurale all'interno della rete ecologica provinciale.

Si osserva che gli interventi di rinaturazione compensativa previsti risultano insufficienti rispetto agli obblighi dell'art. 5, co. 3, lett. g), PTCP.

Si richiede il diniego dell'autorizzazione.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_05	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti tecnico-ambientali e interferenze.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si segnala una difformità informativa tra gli elaborati di progetto: la Dichiarazione di Conformità Urbanistica (PD_REL36) certifica correttamente la classificazione dell'area in fascia P2 (alluvioni poco frequenti) ai sensi dell'art. 68-bis PTCP, mentre il documento ValSAT (PD_REL31) omette le misure obbligatorie di riduzione della vulnerabilità prescritte dalla DGR 1300/2016 per le strutture esposte in tale fascia, in particolare per la cabina di sezionamento (soglie di protezione fisica, quota del piano utile, sigillatura dei vani elettrici).
Si richiede il rigetto per difformità tra gli elaborati e carenza delle misure di sicurezza idraulica.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Si rimanda al parere espresso dal Consorzio di Bonifica con PG 2026/0109849 del 28/04/2026 in merito alla compatibilità idraulica all'intervento in progetto ai sensi della DGR1300/2016 sotto l'osservanza ed al rispetto di prescrizioni specifiche, tra cui quelle relative alle cabine.

Si chiarisce inoltre che il Soggetto attuatore ha provveduto ad integrare la documentazione in data 19/06/2026 con PG 2026/153149 e successivi, aggiornando la Relazione idraulica e idrogeologica e gli elaborati grafici.

Si rimanda infine al successivo parere del Consorzio di Bonifica PG 2026/168398 del 07/07/2026, che si richiama integralmente.

Alla luce di quanto sopra, non sussistono presupposti per il rigetto dell'istanza di PAS.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che l'inserimento di un impianto fotovoltaico a terra di scala industriale altera irreversibilmente i varchi percettivi dal Sentiero Lazzaro Spallanzani (itinerario escursionistico e culturale CAI) e dalla viabilità storica (Via Anna Frank/SP66 e Via Bosco), tutelata dall'art. 51 PTCP per il suo valore storico-testimoniale e per la sua funzione di fruizione turistico-culturale del territorio rurale.

Si segnala che le stesse simulazioni di progetto confermano la visibilità integrale dell'impianto e la saturazione del cono visivo lungo tali assi.

Si richiede il rigetto del progetto per violazione delle tutele paesaggistiche del PTCP, del PUG e dell'art. 135 D.Lgs. 42/2004.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67436/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che la previsione del transito di 140-200 mezzi pesanti su via Bosco, classificata dal PUG come viabilità rurale di rilievo paesaggistico destinata alla mobilità lenta e sede del Sentiero Lazzaro Spallanzani, contrasta con gli obiettivi di riduzione del traffico motorizzato e di sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale integrati nel PUG tramite il PUMS e il PGTU.

Si segnala che il proponente non ha valutato l'interferenza critica con la fruizione escursionistica e ciclabile dell'area. Si richiede il rigetto del piano logistico e la presentazione di uno studio di impatto sulla mobilità con percorsi alternativi che escludano via Bosco e il Ponte del Gazo.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati all'impianto agrivoltaico propriamente detto e alla relativa fase di cantiere. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda al parere del Servizio Infrastrutture e Reti del Comune con PG/2026/0033674 del 11/02/2026 e a quello della Provincia con PG/2026/0025939 del 02/02/2026.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnala che il percorso di cantiere individuato dal proponente prevede il transito sul Ponte del Gazo (1417), manufatto storico-idraulico tutelato dall'art. 53, co. 6, lett. b), PTCP, per il quale il progetto non fornisce alcuna verifica di stabilità né analisi della portanza per carichi industriali, nonostante sia presente un divieto di accesso ai mezzi pesanti all'imbocco di via Bosco. Si osserva che il transito stimato di bilici e autocarri a pieno carico è incompatibile con la presunta capacità portante di un manufatto del XV secolo non progettato per tali sollecitazioni, e che nessuna valutazione è stata effettuata sui rischi per gli escursionisti del Sentiero Spallanzani. Si richiede in via principale il rigetto; in subordine, la presentazione di una perizia asseverata di stabilità con prova di carico dinamica e un piano di sicurezza specifico.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati all'impianto agrivoltaico propriamente detto e alla relativa fase di cantiere. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rinvia al parere espresso dal Servizio Infrastrutture della Provincia con PG/2026/0025939 del 02/02/2026 in cui si prescrive che le opere di azzancamento alle strutture esistenti, in particolare in corrispondenza del torrente Rodano, siano concordate con la U.O. Gestione Manufatti della Provincia.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si osserva che l'intervento, configurandosi come un impianto industriale di oltre 13 ettari in area agricola ricadente nella Zona di Transizione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Appennino Tosco-Emiliano, contrasta con il mandato di "conservazione e miglioramento del paesaggio rurale" imposto dall'art. 15.1.4 del PUG per tali ambiti.

Si segnala che la recinzione perimetrale di 1.983 m e l'installazione di 12.740 pannelli su 450 tracker generano un "effetto barriera" e una frammentazione ecologica e percettiva qualificata come "situazione critica" dall'art. 5, co. 7, PTCP, e configurano un "turbamento estetico" dimensionale rispetto ai valori UNESCO tutelati dall'art. 135 D.Lgs. 42/2004.

Si richiede il diniego dell'autorizzazione.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_05	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti tecnico-ambientali e interferenze.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si segnala che la relazione di compatibilità ambientale (PD_REL31) dichiara l'assenza di interferenze con le reti gas, mentre la relazione di variante urbanistica (PD_REL32) e lo studio dei vincoli (PD_REL28) riconoscono esplicitamente la presenza, nel sedime di via Anna Frank interessato dalla posa del cavidotto, di un gasdotto ad alta pressione e di una dorsale idrica soggetta a specifica tutela ex art. 85 PTCP.

Si osserva che la dichiarazione di "non interferenza" è pertanto priva di fondamento tecnico, e che la relazione di interferenze (PD_REL15) rinvia la verifica alla fase realizzativa.

Si richiede l'integrazione con cartografia plano-altimetrica di dettaglio e una relazione tecnica che verifichi il rispetto delle fasce di rispetto e delle distanze di sicurezza normative.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.

Snam Rete Gas con PG/2025/0260214 del 03/11/2025 ha verificato la documentazione e dichiarato l'assenza di interferenze con i propri impianti, prescrivendo l'acquisizione di un'autorizzazione preventiva per lavori in prossimità dei gasdotti esistenti.

Ireti Gas con PG/2025/0286957 del 02/12/2025 ha espresso parere favorevole prescrivendo tracciamento sul posto e rispetto delle distanze minime.

Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	OP_03	Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.
-----------	-------	--

Sintesi Osservazione

Si osserva che il progetto si pone in contrasto complessivo con il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e con gli strumenti urbanistici vigenti, per un concorso di profili già analiticamente illustrati nelle precedenti osservazioni. In particolare si segnala l'adozione di un regime autorizzativo errato in presenza di vincoli culturali e paesaggistici sul tracciato del cavidotto; l'omessa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per l'interferenza con corsi d'acqua tutelati ex art. 142 Codice e con l'area b2, stante l'inapplicabilità della clausola di esenzione di cui al punto A.15 del DPR 31/2017; l'incompatibilità urbanistica della cabina; l'impatto critico sulla rete ecologica provinciale; la saturazione dei varchi percettivi in area MAB UNESCO con conseguente "turbamento estetico" di rilevanza dimensionale.

Per tali motivazioni si richiede l'esito negativo della Valsat e il rigetto integrale del progetto.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

La presente osservazione non può essere accolta dato che le criticità richiamate risultano già ampiamente trattate e puntualmente risolte nelle precedenti controdeduzioni, alle quali integralmente si rinvia per quanto non espressamente richiamato al presente punto.

Si precisa che le tematiche sollevate dall'osservazione sono state oggetto di valutazione da parte degli enti competenti nell'ambito del procedimento, i quali hanno espresso i propri pareri e contributi tecnici, intercettando e disciplinando le eventuali criticità riscontrate mediante specifiche prescrizioni.

In particolare la Soprintendenza, con PG/2025/0290576, non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni indicate mentre gli altri enti competenti nelle materie richiamate nell'osservazione hanno espresso pareri favorevoli con prescrizioni tecniche alle quali si rinvia.

Si evidenzia inoltre che la Provincia, sempre con PG/2026/0055887, richiamando la Circolare Regionale del 03/12/2025, ha confermato che la variante espropriativa in esame rientra tra quelle escluse dalla Valsat ai sensi dell'art.8, comma 4-bis della L.R. 8/2023. Risulta pertanto non accoglibile la richiesta formulata nell'osservazione di esito negativo della Valsat.

Alla luce di quanto sopra, si rimanda alle Proposte di controdeduzione elaborate, nonché ai pareri espressi dagli Enti competenti nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto e alle relative prescrizioni progettuali. Si chiarisce inoltre che nell'ambito della Conferenza di Servizi, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati comprendendo anche gli atti di assenso formati ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/1990.

Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnala che la percentuale di occupazione del suolo dichiarata dal proponente (25,65%, come da elaborato PAS_D14) supera largamente il limite massimo del 10% della superficie nella disponibilità del richiedente, calcolato come proiezione a terra dei pannelli e delle strutture nella loro massima estensione, previsto dalla DGR 693/2024 per gli impianti agrivoltaici in aree con coltivazioni certificate.

Si richiede il diniego dell'istanza per contrasto insanabile con la normativa regionale vigente.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si segnala che le vasche di laminazione idraulica previste dal progetto, realizzate mediante abbassamento di 20 cm del piano di campagna, interferiscono con superfici classificate come "Prati Stabili", elemento di elevata sensibilità del sistema agricolo tutelato dall'art. 54, co. 3, PTCP, che vieta qualsiasi trasformazione suscettibile di comprometterne la permanenza o il valore identitario.

Si osserva che la qualifica di "inondazione temporanea" attribuita dal proponente non esclude l'alterazione del regime idrico e pedologico del suolo e la conseguente modifica della composizione floristica autoctona.

Si richiede la revisione del layout idraulico con delocalizzazione delle vasche su superfici prive di prati stabili.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda al parere espresso da ARPAE con PG 2026/0004411 del 12/01/26 e alla successiva comunicazione di ARPAE in risposta alle Osservazioni del Comitato Giarola, PG 2026/0109094 del 28/04/26, contenenti le valutazioni di carattere ambientale che tengono in considerazione sia gli impatti su suolo e acque in fase di cantierizzazione e di esercizio, sia sulla componente ambientale del rumore. Si rimanda altresì ai pareri espressi dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con PG 2026/0109849 del 28/04/2026 e PG 2026/168398 del 07/07/2026.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che gli elaborati tecnici presenti (PD_REL22 e PD_REL30) si limitano a stime previsionali della PLV basate su medie bibliografiche, rinviando l'asseverazione dei risultati al monitoraggio post-operam, senza produrre la dichiarazione asseverata da professionista abilitato attestante il mantenimento di almeno l'80% della PLV, prescritta dall'art. 11-bis, co. 2, D.Lgs. 190/2024 quale documento autonomo e obbligatorio da allegare al progetto.

Si richiede il rigetto dell'istanza per carenza documentale, ovvero, in subordine, la produzione di specifica perizia asseverata da professionista terzo indipendente, con verifica contestuale da parte di ente terzo della correttezza delle asseverazioni già rese.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnala che il progetto non soddisfa i requisiti tecnici del Requisito E (monitoraggio avanzato microclima/suolo) delle Linee Guida Ministeriali 2022 e delle Regole Operative GSE, necessari per la qualifica di impianto agrivoltaico avanzato: gli elaborati non specificano il numero e l'ubicazione dei sensori microclimatici retro-modulo (prescritti in misura minima di 1 per ogni ettaro di Stot) né definiscono il piano operativo per la fase di monitoraggio quinquennale iniziale finalizzata alla definizione della baseline di riferimento.

Si richiede la decadenza della qualifica di agrivoltaico avanzato con conseguente inapplicabilità dei regimi agevolativi connessi.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che la quantificazione dei costi di dismissione contenuta nell'elaborato PD_REL07 azzera il costo di smaltimento del rame (CER 17 04 01) ipotizzando ricavi futuri di vendita, in violazione del principio di prudenza che deve presiedere alla determinazione delle garanzie finanziarie in materia ambientale.

Si segnala che dalla stima sono escluse le opere di connessione (cavidotto e cabine), con la conseguenza che il massimale della polizza fideiussoria ex art. 8, co. 4, lett. i), D.Lgs. 190/2024 non riflette i costi effettivi di rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Si richiede il rigetto per incongruenza della garanzia fideiussoria.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si chiarisce che le opere di connessione (cavidotto e cabine) oggetto del presente procedimento sono destinate a entrare a fare parte della rete di distribuzione del gestore E-distribuzione pertanto la polizza fideiussoria risulta commisurata agli effettivi obblighi di ripristino gravanti sul proponente ed esclude per i suddetti motivi il ripristino delle opere di connessione che per i suddetti motivi non sono soggette a dismissione.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che il calcolo della SAU è effettuato dal proponente sulla base della proiezione dei moduli a tilt 60°, anziché a tilt 0° (massimo ingombro) come imposto dalle Linee Guida MASE e dalla DGR 693/2024, con la conseguenza che il ricalcolo corretto (Sagricola/Stot = 67,8%) attesta il mancato rispetto della soglia minima del 70% richiesta dal Requisito A.1 del DM Agrivoltaico.

Si segnala che il corridoio utile effettivo in configurazione orizzontale è di soli 3,01 m, inferiore alla larghezza di lavoro dei mezzi agricoli previsti, e che il progetto non contiene alcuna valutazione dei rischi per la sicurezza degli operatori ex D.Lgs. 81/2008.

Si richiede il decadimento della qualifica di agrivoltaico avanzato.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che la classificazione dell'impianto come "TIPO 1" (integrazione massima, con coltivazione anche sotto i moduli) contrasta con quanto dichiarato negli stessi elaborati agronomici, che classificano 1,98 ha sotto i moduli come "superficie agricola non utilizzabile" mantenuta a fascia di rispetto per evitare danni all'impianto con i mezzi meccanici. Si segnala che tale configurazione, in cui la coltivazione avviene esclusivamente tra le file, è esplicitamente identificata dall'Appendice 1 delle Regole Operative GSE (Figura 4) come sistema non rispondente ai requisiti di impianto agrivoltaico avanzato. Si richiede la riqualificazione come TIPO 2 e la conseguente perdita della qualifica di agrivoltaico avanzato.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si segnala una contraddizione operativa strutturale tra il piano colturale, che prevede 5 sfalci annui di erba medica inclusi quelli estivi, e la dichiarazione del proponente di limitare le lavorazioni nel periodo estivo per contenere il fenomeno del soiling (accumulo di polvere sui moduli fotovoltaici).

Si osserva che le operazioni di fienagione in corridoi di 4,18 m generano inevitabilmente polveri che riducono l'efficienza energetica, e che il progetto non quantifica le perdite da soiling né dimostra la compatibilità tecnica tra i due obiettivi.

Si richiede il diniego per incoerenza progettuale non risolvibile.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si osserva che la documentazione di progetto non analizza le conseguenze dell'ombreggiamento, dichiarato pari a una riduzione dell'irradiazione del 51,64%, sui processi di essiccazione del foraggio in campo ("fienagione"), prescritti dal Disciplinare di Produzione DOP Parmigiano Reggiano, che impone un'essiccazione rapida per evitare fermentazioni anomale e garantire la qualità del prodotto destinato alla filiera certificata.

Si segnala che la riduzione della radiazione solare diretta e l'alterazione del microclima sotto i moduli possono rendere il foraggio inadatto agli standard DOP, con conseguente compromissione della filiera di qualità richiamata dallo stesso proponente.

Si richiede la presentazione di uno studio tecnico agronomico da ente terzo che dimostri la fattibilità della fienagione nel rispetto del Disciplinare.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	67436/2026
DATA	17/03/2026

Categoria	NP_01	Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si segnala la necessità di uno studio LCA (Life Cycle Assessment) completo, redatto secondo le linee guida RSE 2023, che utilizzi dati primari per quantificare il bilancio reale tra l'incremento di biomassa agricola derivante dal 5° sfalcio e la perdita di efficienza energetica da soiling prodotta dalle operazioni di fienagione, con calcolo del LER (Land Equivalent Ratio) basato sugli scenari operativi diurni reali (tilt dei moduli prossimo a 0°).

Si osserva che il progetto non affronta tale analisi, rendendo non verificabile la sostenibilità complessiva del sistema multifunzionale dichiarata dal proponente.

Si richiede il ricalcolo della SAU in condizioni operative reali.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che il Piano di Monitoraggio Ambientale (PD_REL26) risulta inadeguato rispetto al Requisito D.1 (risparmio idrico) per impianti condotti in asciutta: il piano prevede misurazioni tramite contatori su pozzi, inapplicabili in regime di asciutta, non definisce le "zone di controllo" adiacenti necessarie per la comparazione, e non specifica la dotazione strumentale microclimatica retro-modulo richiesta dalle Linee Guida MASE 2022 per validare scientificamente il miglioramento dell'efficienza d'uso dell'acqua piovana.

Si segnala che l'assenza di un protocollo tecnico idoneo rende impossibile attestare il rispetto del Requisito D. Si richiede la decadenza della qualifica di impianto agrivoltaico avanzato.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67436/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si osserva che la documentazione di progetto non definisce le modalità operative e i set di indicatori necessari per consentire al Comune di assolvere all'obbligo di verifica quinquennale della "persistente idoneità del sito all'uso agro-pastorale" previsto dall'art. 11, co. 8, D.Lgs. 190/2024.

Si segnala che le relazioni asseverate previste dal proponente non garantiscono il requisito di terzietà e indipendenza del professionista asseveratore richiesto dalla FAQ GSE n. 004/2025, essenziale per l'attendibilità dei dati sulla PLV e sulla resa agricola su cui il Comune dovrà basare la propria verifica.

Si richiede il rigetto per carenza informativa; in subordine, che il titolo abilitativo vincoli il proponente al deposito annuale di relazioni asseverate da agronomo terzo indipendente, con esplicito richiamo al potere sanzionatorio comunale ex art. 11 D.Lgs. 190/2024.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67441/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, la non aderenza del progetto alle condizioni previste dallo strumento del PRAA, nonché indicazioni generiche in merito alla conduzione agricola.

Si ritiene che l'impianto generi una situazione di discontinuità in considerazione della non possibilità di integrazione degli elementi strutturali di sostegno dei pannelli FV con le esigenze produttive agricole.

Non si rinvencono nella relazione di PRA, nella 22. 24HRO110_PD_REL22 _Relazione agronomica o in altra documentazione allegata al progetto, dettagli in merito all'applicazione di tecniche agronomiche sostenibili, interventi di miglioramento della biodiversità e degli aspetti di miglioramento del paesaggio.

Si ritiene che la documentazione prodotta nella REL 30 non è completa rispetto alle prescrizioni dell'Atto di Coordinamento tecnico 623/2019 e integrazione 713/2019.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto, nonché alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67441/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rilevano, secondo l'osservante, la non completezza del bilancio del PRAA e indicazioni reddituali non corrette, anche a fronte della riduzione della superficie condotta.

Si ritiene che non siano presenti i contenuti minimi richiesti dall'Atto di coordinamento tecnico di cui alla DGR 713/2019 e integrazione 623/2019.

La documentazione prodotta nella REL 30 non è completa rispetto alle prescrizioni dell'Atto di Coordinamento tecnico 623/2019 e integrazione 713/2019 (Allegato 1 Consistenza tecnico-economica aziendale). Si ritiene che non siano rispettati i parametri minimi per poter presentare il PRA secondo le indicazioni dell'Atto di Coordinamento del 2019.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67441/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01

Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, l'eliminazione dei prati stabili e del passaggio da seminativo irriguo a seminativo non irriguo.

Si ritiene che le coltivazioni di medica richiedono interventi ordinari di irrigazione durante l'estate per poter arrivare a quattro tagli annui: non si ritiene plausibile la possibilità di raccogliere i quantitativi di fieno prospettati né la possibilità di aumento della quantità delle produzioni passando da un regime irriguo a un regime non irriguo.

Per la coltivazione della medica sono necessari interventi irrigui ordinari, per cui le condizioni di bilancio economico cambiano in conseguenza all'aumento dei costi di produzione o alla diminuzione della Plv e del Reddito/ULU.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67441/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01

Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, la non attinenza dell'intervento con un Piano di ammodernamento aziendale. Viene inoltre specificato che è prevista la cessione dei terreni da parte dello IAP in caso di approvazione del progetto.

Si rileva che la relazione di PRA non restituisce l'effettiva situazione aziendale ex post e che non risulta esplicitato l'impegno a mantenere la continuità agricola.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO
DATA

67441/2026
17/03/2026

Categoria

NP_01

Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che la conduzione agricola risulta vincolata alle esigenze dell'impianto fotovoltaico.

Si rileva che le valutazioni ambientali in termini di miglioramenti prodotti dall'installazione dei pannelli FV all'interno dei fondi coltivati non sono pertinenti in quanto il terreno nella situazione ex ante si trova in condizioni migliori di quella ex post, anche in termini di benefici ambientali della coltura.

Si rileva altresì che e la SAU effettiva risulta inferiore a quella calcolata, quindi anche le produzioni, la Plv e il Reddito/ULU sono inferiori.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67441/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che l'aumento della Plv nella situazione di arrivo non risulta supportato da valutazioni di dettaglio e condizioni di bilancio non complete.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **67441/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, la mancanza di continuità aziendale, di definizione di procedure di monitoraggio, nonché la mancanza di dimostrazione del contenimento dei costi colturali in relazione all'ingombro dell'impianto FV.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67445/2026
DATA 17/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva che nell'elaborato Dichiarazione ANSFISA (PAS_D20) il Tecnico Progettista dichiara, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che l'impianto è ubicato in "Via Travaglio - Loc. Fiscaglia 44011 (FE)". Si chiede di chiarire come tale asseverazione possa ritenersi valida ed efficace per un'opera sita in Comune di Reggio Emilia. Si chiede la rettifica dell'atto, in quanto la presente costituisce dichiarazione formalmente errata circa l'ubicazione dell'opera, inficiando la validità del nulla osta tecnico sulla sicurezza dei trasporti per l'area effettivamente interessata dai lavori.

Si ritiene che la procedura per la realizzazione l'impianto agrivoltaico "La Giarola" non possieda il nulla osta tecnico sulla sicurezza dei trasporti necessario. Si chiede pertanto che la documentazione relativa al progetto in oggetto non sia ritenuta valida.

Proposta di controdeduzione

PARZIALMENTE ACCOLTA

In merito al rilievo formulato, si da atto che l'indicazione della localizzazione "Via Travaglio - Loc. Fiscaglia 44011 (FE)" contenuta nell'elaborato PAS_D20 è frutto di un mero errore materiale di compilazione (refuso).

Il suddetto errore materiale non incide sulla sostanza delle dichiarazioni sostitutive né sulla corretta identificazione dell'intervento, già univocamente definito nella restante documentazione progettuale esaminata dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi.

L'intera documentazione progettuale prodotta (relazioni tecniche, elaborati grafici, estratti di mappa e piani particellari) identifica infatti in modo univoco, coerente e senza possibilità di equivoco l'area di progetto sita nel Comune di Reggio Emilia.

Si precisa infatti che gli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi hanno rilasciato i propri pareri e nulla osta sulla base della documentazione descrittiva e grafica e non sulla base della sola intestazione testuale della suddetta dichiarazione sostitutiva.

L'osservazione secondo cui l'errore inficerebbe la validità del nulla osta tecnico sulla sicurezza dei trasporti è pertanto priva di fondamento.

Resta comunque ferma la necessità di garantire la piena coerenza documentale. A tal fine, si dispone che il proponente provveda alla sostituzione degli elaborati contenenti errori con versioni corrette e ri-asseverate ai sensi del D.P.R. 445/2000, quale condizione per il perfezionamento del titolo.

Alla luce di quanto sopra, sussistono i presupposti per proporre l'accoglimento parziale della suddetta osservazione, anche in considerazione del fatto che il Soggetto attuatore ha inviato con integrazione volontaria l'aggiornamento dell'elaborato suddetto, acquisito agli atti di PG 2026/153167 del 19/06/2026.

PROTOCOLLO 67449/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva, dall'analisi comparata delle Tabelle 7-8 (scenario ex-ante) e 17-18 (scenario ex-post) del Piano di Riconversione Aziendale (PD_REL30), che il Proponente ha utilizzato i medesimi coefficienti di resa oraria (0,70 h/ha per sfalcio, 0,60 h/ha per rivoltamento e 0,3 h/ha per andanatura) per entrambe le configurazioni.

Si richiede pertanto di verificare se, con tempi di lavorazione realistici, l'attività agricola risulti ancora economicamente sostenibile o se diventi meramente accessoria alla produzione energetica, violando i requisiti dell'Agrivoltaico Avanzato (Linee Guida MASE Agrivoltaico - Giugno 2022 che impongono al requisito B.1 la continuità dell'attività agricola).

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 67457/2026
DATA 17/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67457/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **67457/2026**
DATA **17/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 67511/2026
DATA 17/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante, con riferimento ai dati di produzione dichiarati nella relazione agronomica, chiede di chiarire come possa essere sostenuta l'ipotesi di un incremento produttivo medio del +64% per l'erba medica (da 7,5 a 12,3 t/ha, cfr. PD_REL30) in presenza di un impianto che, secondo la relazione tecnica del progetto (PD_REL02, tab. 8-3), genera una perdita di irradiazione incidente al suolo del 51,64%. Si chiede inoltre su quali dati sperimentali sito-specifici si basa la previsione di resa di 13,5 t/ha in regime di non irrigazione.

Si richiede inoltre di verificare se, con rese realistiche (presumibilmente dimezzate rispetto al pieno campo), l'attività agricola risulti ancora economicamente sostenibile o se diventi meramente accessoria alla produzione energetica, violando i requisiti dell'Agrivoltaico Avanzato (Linee Guida MASE Agrivoltaico - Giugno 2022 che impongono al requisito B.1 la continuità dell'attività agricola).

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 70469/2026
DATA 18/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, errori metodologici e omissioni che non consentono una corretta valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto al Sentiero Spallanzani.

Si chiede pertanto che la presenza del sentiero Spallanzani nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto "La Giarola" venga presa in considerazione nella procedura abilitativa dell'impianto stesso per valutare il reale impatto che questo impianto avrebbe sulla fruizione del sentiero stesso.

Si chiede inoltre che nella procedura abilitativa vengano coinvolte gli enti e le associazioni interessati al sentiero Spallanzani, prima fra tutte la sezione CAI di Reggio Emilia.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive e localizzative dell'impianto agrivoltaico propriamente detto, nonché relative al suo inserimento paesaggistico. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO	71307/2026
DATA	19/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **71307/2026**
DATA **19/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **71307/2026**
DATA **19/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **71307/2026**
DATA **19/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **71307/2026**
DATA **19/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 71318/2026
DATA 19/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **71318/2026**
DATA **19/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 75823/2026
DATA 20/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **75823/2026**
DATA **20/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 75831/2026
DATA 20/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 75887/2026
DATA 20/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 76100/2026
DATA 20/03/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	76116/2026
DATA	20/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si rimanda alla Sintesi dell'osservazione PG 2026/67323 del 17/03/2026 - sub 1-2-3-4, presentando l'osservazione i medesimi contenuti.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 76943/2026
DATA 22/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si chiedono chiarimenti in merito ai battipali (imponente mezzo meccanico adibito al posizionamento dei pali a 4 mt di profondità) e alle ripercussioni che avranno le vibrazioni del lavoro del mezzo:

- sulla struttura abitativa e sui suoi annessi considerata la distanza di pochi metri
- sugli argini dell'adiacente, antico, Calale reggiano di Secchia
- sulle strutture ausiliarie a servizio del corretto esercizio irriguo a servizio del canale come chiuse e manufatti in cemento
- sull'importante distributore irriguo denominato "Codotto Cotessero diramazione 2", in parte interrato ed in parte a cielo aperto che scorre a confine con il "Borgo dei Sogni" e l'area oggetto di intervento.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda inoltre ai pareri espressi dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si chiedono chiarimenti in merito agli effetti inquinanti della realizzazione del progetto sulle falde acquifere superficiali che sono presenti a Gavasseto e di conseguenza nei pozzi e nelle acque potabili.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda inoltre ai pareri espressi dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si chiede se sarà compromessa la funzione dei pannelli fotovoltaici presenti sul tetto del condominio "Borgo dei Sogni".

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si chiede se la fitodepurazione soggetta alle regole del Consorzio Parmigiana-Moglia, utilizzata dal condominio "Borgo dei Sogni", risentirà delle opere di cantiere.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda inoltre ai pareri espressi dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si chiedono chiarimenti in merito al tipo di inquinamento luminoso dell'impianto finito.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si chiedono chiarimenti in merito al tipo di rumore relativo al normale funzionamento dell'impianto e alla rotazione dei pannelli (est-ovest).

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **OP_06** Osservazioni relative alle opere connesse - tematiche ambientali, di inquinamento e salute pubblica.

Sintesi Osservazione

Si richiedono chiarimenti in merito all'inquinamento elettromagnetico dovuto ai pannelli agrivoltaici e alla condotta sotterranea di 5 km per il trasporto dell'energia prodotta, nonché le ripercussioni che possono avere sulla salute degli abitanti della zona soggetti ad esposizioni prolungate nel tempo.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

Per quanto concerne i pannelli agrivoltaici, l'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Per quanto riguarda il cavidotto interrato, si rimanda a quanto espresso nel parere di competenza di ARPAE durante la Conferenza di Servizi e acquisito agli atti di PG.n.2026/3663 del 09/01/2026 e PG.n.2026/4411 del 12/01/2026.

Tutto ciò premesso, non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiedono chiarimenti in merito al tema calore e incendi, in particolare se l'impianto produrrà un aumento di temperatura e di che tipo.

Si richiede inoltre se è stato calcolato il reale pericolo d'incendio, anche in relazione alla presenza di tetti in legno dei condomini adiacenti, così come dei posti auto coperti e la casetta che ospita il motore del pozzo del "Borgo dei Sogni".

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si richiede se è stata calcolata la conseguente svalutazione che subiranno le abitazioni limitrofe ad impianto ultimato.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati ad ipotetici impatti sul valore di mercato delle proprietà limitrofe, che risultano connessi ad oscillazioni del mercato immobiliare e ad interessi di natura patrimoniale e privatistica, che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO **76943/2026**
DATA **22/03/2026**

Categoria **NP_01** Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si segnalano impatti psicologici relativi alla vanificazione dei sacrifici economici degli abitanti delle proprietà immobiliari limitrofe all'impianto.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati ad aspetti che esulano dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 76945/2026
DATA 22/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

Si rileva, secondo l'osservante, che il bilancio economico post-operam proposto in PD_REL30 calcola i costi delle lavorazioni agricole unicamente sui 10,36 ettari di superficie produttiva (SAU). Tuttavia, il Proponente omette di rendicontare gli oneri economici necessari per lo sfalcio meccanico periodico della vegetazione posta sotto le strutture fotovoltaiche (fasce di rispetto, pari a circa 1,98 ha). L'operazione di pulizia sotto i pannelli è obbligatoria e tecnicamente complessa, ma il suo costo è del tutto assente dal Piano Aziendale.

Si richiede pertanto di integrare e ricalcolare il Piano di Riconversione e Ammodernamento Aziendale inserendo i costi reali necessari per lo sfalcio periodico dei quasi 2 ettari di superficie non agricola posta direttamente sotto i moduli.

In assenza di queste voci di spesa obbligatorie, il bilancio economico post-operam risulta fittizio e falsato, alterando l'effettiva redditività aziendale e violando il requisito di sostenibilità economica proprio dei sistemi Agrivoltaici Avanzati, che impongono l'obbligo di garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche agronomiche e colturali del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 76946/2026
DATA 22/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva, dalla lettura della documentazione progettuale, che il progetto non garantisce la salvaguardia delle matrici ambientali interessate e produce impatti acustici eccessivi sulla popolazione. Si chiede pertanto che le criticità evidenziate dall'osservazione relative alla potenziale interazione tra pali e falda acquifera e all'interferenza con due importanti canali consortili vengano attentamente valutate dagli organi competenti sulla base di dati puntuali raccolti sul sito specifico per il quale è stata chiesta l'autorizzazione di realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto.

Si chiede inoltre di valutare: i rischi legati al metodo di infissione (sia per quanto riguarda il potenziale danneggiamento del palo con successivo rilascio di inquinanti, sia per quanto riguarda il superamento dei limiti acustici) e alle possibili reazioni di sintesi tra inquinanti atmosferici favorite dal locale incremento delle temperature.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile e esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue: si rimanda inoltre ai pareri espressi dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi, ARPAE e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (PG 2026/0004411 del 12/01/26, PG 2026/0109094 del 28/04/26, PG 2026/ 0109849 e PG 2026/0168398 del 07/07/2026).

PROTOCOLLO 76947/2026
DATA 22/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva che la realizzazione dell'elettrodotto come opera connessa a progetto con vita temporale limitata e procedura autorizzativa semplificata confligga con la necessità di programmazione degli interventi di ripristino e valorizzazione del sistema idrico dell'area naturale seminaturale protetta "Terre e acque dell'Ariosto".

La presenza dell'elettrodotto rappresenterebbe una incognita enorme perché opera realizzata impropriamente con procedura semplificata senza tener conto della programmazione territoriale e fragilità in atto.

Per i motivi sopra esposti si ritiene non corretto concedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera all'interno di una PAS, con particolare riferimento all'opera connessa al fine di garantire una valutazione di impatto ambientale più completa e approfondita possibile. Si chiede quindi che il Comune di Reggio Emilia fornisca il diniego all'autorizzazione nell'ambito PAS, con particolare riferimento all'opera connessa, e, di conseguenza, come specificato anche nei chiarimenti MASE, si preveda una procedura di valutazione di impatto ambientale per l'insieme di impianto e opera connessa *"al fine di garantire sia una corretta ed efficace valutazione degli effetti ambientali, con particolare riferimento a quelli cumulativi"*.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

Il procedimento autorizzativo risulta conforme al dettato normativo dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, che prevede per gli interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) la possibilità, laddove necessario, per le opere connesse l'attivazione delle procedure previste dal del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Si chiarisce inoltre che il cavidotto di connessione di MT 15 kV sarà realizzato interrato e la linea in progetto sarà da realizzarsi quanto più possibile a lato della viabilità comunale e rurale esistente. I cavi saranno posati in tubazione ed interrati in trincea ad una profondità di posa minima di 120 cm. Il percorso sarà realizzato principalmente a bordo strada, i cavidotti verranno posati in un letto di sabbia.

Per quanto riguarda il sistema idrico, si richiamano la concessione delle Aree del demanio idrico (concessione per occupazione di Area demaniale di pertinenza del Torrente Rodano e del Torrente Acqua Chiara) - PRATICA N. 9396/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0017 (documento presentato dal proponente e presente nella documentazione PAS) e quanto espresso dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (Protocollo n. 2026U0000622 del 23/01/2026 acquisito agli atti di PG 2026/ 0109849 e al successivo PG 2026/0168398 del 07/07/2026) e dalla Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia, in relazione al nulla osta idraulico.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017

PROTOCOLLO 76948/2026
DATA 22/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva che, in relazione alla scelta della tecnologia dei moduli, il proponente dichiara l'impiego di moduli bifacciali TopCon dichiarando potenziali incrementi produttivi teorici del 10-15%. Tuttavia, la Relazione Tecnica (PD_REL02, Tabella 8-1) dichiara un guadagno bifacciale effettivo del 4,24%, valore dovuto all'elevato ombreggiamento al suolo (-51,64%) causato dall'alta densità di installazione.

La scelta di moduli bifacciali sembra finalizzata esclusivamente a soddisfare formalmente i requisiti di "innovazione tecnologica" richiesti dal GSE per l'accesso agli incentivi PNRR per l'Agrivoltaico Avanzato, pur in assenza di una reale efficienza tecnica dovuta all'errata progettazione del layout.

Si ritiene pertanto che, per il progetto in oggetto, l'utilizzo dei moduli bifacciali sia stato previsto solamente per un rispetto formale della definizione di "Agrivoltaico Avanzato" e non per un reale beneficio in termini di produzione elettrica.

Come noto, infatti, la definizione di "Agrivoltaico Avanzato" (Linee Guida MASE Agrivoltaico - Giugno 2022 che definiscono gli impianti Avanzati come impianti in cui vengono adottate soluzioni integrative innovative) consentirebbe di accedere allo specifico contributo GSE.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utile esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive dell'impianto agrivoltaico propriamente detto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO DATA 76949/2026
22/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva che l'impianto agrivoltaico in progetto produce 13,90 GWh/anno, valore superiore del 113% rispetto all'impianto standard di riferimento (12,22 GWh/anno).

Si richiede di giustificare perché è stata scelta una configurazione ad altissima densità energetica che massimizza la capacità produttiva elettrica dell'area, subordinando le esigenze della coltura (erba medica), snaturando il principio di integrazione sinergica richiesto per gli impianti Agrivoltaici Avanzati (Linee Guida MASE Agrivoltaico - Giugno 2022 che impongono, nel requisito B.2 che la produzione di energia elettrica in un impianto Agrivoltaico sia maggiore o uguale al 60% dell'energia che produrrebbe un impianto fotovoltaico "standard").

Si ritiene pertanto che, vista l'assenza di sinergia tra produzione agricola ed elettrica e in particolare della tutela della produzione agricola, l'impianto proposto non possenga i requisiti per essere classificato come "Agrivoltaico".

Di conseguenza, si chiede che il Comune di Reggio Emilia fornisca il diniego alla realizzazione dell'opera.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO DATA 76950/2026
22/03/2026

Categoria NP_01 Osservazioni non pertinenti al procedimento ex art.53 comma 1 lett.a) L.R. 24/2017.

Sintesi Osservazione

L'osservante rileva che la configurazione scelta dal Proponente (coltivazione esclusiva nelle interfile di 4,18 m ed esclusione della superficie sotto i moduli) smentisce la dichiarazione di appartenenza al TIPO 1 (*"l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole [...] anche sotto ai moduli fotovoltaici", configurando una "integrazione massima" tra l'infrastruttura e la coltura*), risultando incompatibile sia con il Requisito C delle Linee Guida MASE, sia con le casistiche ammesse dalle Regole Operative del GSE (Figura 4 dell'Appendice 1).

Pertanto si rileva che il progetto "La Giarola" non possiede i requisiti di legge per essere qualificato come "Agrivoltaico Avanzato" e, pertanto, si pone in diretto contrasto con il divieto di installazione stabilito dalla DGR 693/2024 per le aree con produzioni certificate.

Si chiede pertanto agli Enti preposti di prendere atto di tale incompatibilità ai fini del diniego dell'autorizzazione alla costruzione.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'istanza formulata non risulta utilmente esperibile nell'ambito del presente procedimento, in quanto i rilievi sollevati afferiscono a profili estranei all'oggetto del suddetto procedimento, circoscritto esclusivamente alle finalità di cui all'art.53 comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

Nello specifico, la procedura attivata, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017, è limitata esclusivamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere di connessione e della cabina di sezionamento dell'impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco pari a 9,11 MWp denominato "La Giarola".

Viceversa, i contenuti dell'osservazione risultano strettamente correlati alle caratteristiche costruttive del medesimo impianto. Si chiarisce che tale intervento è soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, la quale esula dal perimetro istruttorio del presente procedimento ex art.53 della L.R. 24/2017.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 76951/2026
DATA 22/03/2026

Categoria PR_01 Osservazioni relative a temi procedurali di cui al D.LGS. 190/2024.

Sintesi Osservazione

Si ritiene, secondo l'osservante, non corretto concedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera connessa all'interno di una PAS relativa a un intervento a tempo determinato nel rispetto della ratio delle leggi riguardanti l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale più completa e approfondita possibile.

Si rilevano:

- Incongruenza tra vita utile dell'impianto e durata delle concessioni
- Difetto procedurale
- Contrasto con la programmazione territoriale

Si chiede quindi che il Comune di Reggio Emilia fornisca il diniego all'autorizzazione nell'ambito PAS per l'opera connessa e, di conseguenza, come specificato anche nei chiarimenti MASE, si preveda una procedura di valutazione di impatto ambientale per l'insieme di impianto e opera connessa *"al fine di garantire sia una corretta ed efficace valutazione degli effetti ambientali, con particolare riferimento a quelli cumulativi"*.

Proposta di controdeduzione

NON PERTINENTE

L'osservazione non è pertinente in quanto esula dall'oggetto del presente procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, così come inerente esclusivamente alle opere di connessione e alla cabina di sezionamento del procedimento espropriativo.

E' dunque solamente per mera completezza espositiva che si rappresenta ed evidenzia ulteriormente quanto segue.

Il procedimento autorizzativo risulta conforme al dettato normativo dell'art. 8 del D.Lgs. 190/2024, che prevede per gli interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) la possibilità, laddove necessario, per le opere connesse l'attivazione delle procedure previste dal del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Pertanto quanto sostenuto dall'osservante secondo il quale le opere connesse e il campo agrivoltaico avrebbero dovuto seguire un iter separato di Valutazione di Impatto Ambientale non trova riscontro nel quadro normativo vigente. Il D.Lgs. 190/2024, all'art. 8, stabilisce infatti chiaramente che la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) riguarda l'intervento nel suo complesso, includendo esplicitamente le opere connesse e le infrastrutture di rete.

La separazione dei titoli abilitativi ipotizzata dall'osservante contrasterebbe con il principio di semplificazione e unicità del procedimento, rischiando di generare una frammentazione dei processi valutativi. Considerato che il progetto di impianto agrivoltaico rientra nei requisiti dimensionali e localizzativi previsti per la PAS, la suddetta procedura rappresenta lo strumento univoco per l'autorizzazione dell'intero sistema energetico (impianto e opere di connessione), ferma restando l'acquisizione di tutti i pareri necessari all'interno della Conferenza di Servizi, prevista dall'art.8 del D.Lgs 190/2024.

Si rileva altresì che per l'impianto agrivoltaico e le opere connesse è stata esperita la Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ed espletata la procedura di Screening di incidenza, la Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste E Sviluppo Zone Montane - Area Biodiversità, ha stabilito che il Progetto in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, comunicando l'esito positivo della Valutazione di incidenza ambientale.

Per quanto riguarda l'incongruenza rilevata dall'osservante tra la vita utile dell'impianto e la durata della concessione demaniale per l'attraversamento in sub-alveo dei torrenti Rodano e Acqua Chiara, pur recando scadenza al 31/12/2036, si prevede espressamente la possibilità di rinnovo su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 18 della L.R. Emilia-Romagna n. 7/2004. Ne consegue che la durata attuale del titolo non configura alcuna scopertura giuridica, bensì una scadenza ordinaria suscettibile di rinnovo, in coerenza con la natura propria delle concessioni demaniali. Pertanto, la disponibilità delle aree deve ritenersi adeguatamente dimostrata ai fini dell'art. 8, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 190/2024. L'eventuale rinnovo del titolo costituisce, infatti, una circostanza ordinaria nella gestione delle concessioni demaniali e non incide sulla validità della disponibilità giuridica attuale né sulla stabilità della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), la quale resta ordinariamente subordinata al mantenimento dei titoli autorizzativi nel tempo.

Tutto ciò premesso, si rileva il difetto di pertinenza del punto dell'osservazione rispetto all'oggetto del procedimento. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione, in quanto non pertinente al procedimento di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2017.

PROTOCOLLO 76952/2026
DATA 22/03/2026

Categoria OP_03 Osservazioni relative alle opere connesse - Aspetti urbanistici e paesaggistici.

Sintesi Osservazione

Si rileva, visto l'elaborato *Modulo Autorizzazione Tutela Archeologica ("Modulo_richiesta")*, che il proponente pur essendo in possesso del solo preliminare di compravendita ha compilato i campi riservati al proprietario dei terreni.

Inoltre, si rileva che l'istanza è stata presentata unicamente per i mappali ospitanti i pannelli (Foglio 270), omettendo del tutto la richiesta di autorizzazione archeologica sulle opere connesse (cavidotti e cabine), le quali attraversano aree di sensibilità archeologica certificata, come l'acquedotto romano "Alfa".

Si chiede pertanto la rettifica dell'atto, in quanto la presente costituisce dichiarazione formalmente errata circa la titolarità delle aree e incompleta per l'omissione delle opere di rete, inficiando la validità dell'intero iter autorizzativo e di tutela.

Si ritiene, secondo l'osservante, che la procedura per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico "La Giarola" sia di fatto priva di una valida e completa richiesta di autorizzazione archeologica. Si chiede pertanto che la documentazione relativa al progetto in oggetto non sia ritenuta valida ai fini della procedibilità dell'istanza.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

In merito al rilievo formale formulato, si prende atto e si chiarisce che il Proponente agisce in qualità di promissario acquisire dei terreni interessati e il suddetto errore formale non incide sul contenuto della richiesta di autorizzazione di tutela archeologica. Pertanto il punto dell'osservazione secondo cui l'errore formale inficerebbe la validità della richiesta di autorizzazione della tutela archeologica risulta pertanto priva di fondamento.

Per quanto riguarda l'omissione delle opere di rete nella modulistica di richiesta di autorizzazione di tutela archeologica, si evidenzia che la Soprintendenza (SABAP), con nota PG.n.2025/290576 del 09/12/2025 ha autonomamente rilevato l'interferenza con l'acquedotto romano "Alfa" (area b2) e, conseguentemente, ha disposto l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, commi 7 e segg. Dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, prescrivendo l'esecuzione di sondaggi archeologici a trincea sotto continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista e nel punto di incrocio con il possibile acquedotto romano "Alfa". Ne deriva che il difetto informativo asserito, risulta superato dall'istruttoria svolta dalla stessa Soprintendenza (SABAP), che ha pienamente considerato la presenza del vincolo e definito le necessarie misure di approfondimento.

Si rimanda inoltre al parere espresso dalla Soprintendenza (SABAP) con PG 2026/0134462 del 26/05/2026 che autorizza l'esecuzione dei sondaggi così come da piano presentato e che chiarisce che a seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, l'Ufficio competente rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Tutto ciò premesso, non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l'accoglimento del punto specifico dell'osservazione.

PROTOCOLLO	77770/2026
DATA	23/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	82251/2026
DATA	30/03/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **82251/2026**
DATA **30/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **82251/2026**
DATA **30/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **82251/2026**
DATA **30/03/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO 84415/2026
DATA 01/04/2026

Categoria CG_01 Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO	89847/2026
DATA	09/04/2026

Categoria	CG_01	Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.
-----------	-------	---

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **89847/2026**
DATA **09/04/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **90156/2026**
DATA **09/04/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **90158/2026**
DATA **09/04/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **91260/2026**
DATA **10/04/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO **91260/2026**
DATA **10/04/2026**

Categoria **CG_01** Osservazioni che fanno proprie le motivazioni del Comitato Giarola.

Sintesi Osservazione

Si richiamano integralmente e si fanno proprie tutte le motivazioni contenute nelle osservazioni effettuate a nome del Comitato Giarola e inviate dallo stesso.

Proposta di controdeduzione

Si rimanda alle proposte di controdeduzioni delle Osservazioni di seguito elencate e relativi subordini:

ID n.1 - PG 2026/59763 del 09/03/2026
ID n.13 - PG 2026/67323 del 17/03/2026
ID n.25 - PG 2026/67436 del 17/03/2026
ID n.26 - PG 2026/67441 del 17/03/2026
ID n.27 - PG 2026/67445 del 17/03/2026
ID n.28 - PG 2026/67449 del 17/03/2026
ID n.30 - PG 2026/67511 del 17/03/2026
ID n.31 - PG 2026/70469 del 18/03/2026
ID n.40 - PG 2026/76945 del 22/03/2026
ID n.41 - PG 2026/76946 del 22/03/2026
ID n.42 - PG 2026/76947 del 22/03/2026
ID n.43 - PG 2026/76948 del 22/03/2026
ID n.44 - PG 2026/76949 del 22/03/2026
ID n.45 - PG 2026/76950 del 22/03/2026
ID n.46 - PG 2026/76951 del 22/03/2026
ID n.47 - PG 2026/76952 del 22/03/2026

PROTOCOLLO
DATA115841/2026
07/05/2026

Categoria

OP_07

Osservazioni relative alle opere connesse - aspetti espropriativi e interferenze con oleodotto militare.

Sintesi Osservazione

Si segnala che la prevista cabina di sezionamento, inserita all'interno del complesso abitativo privato "La Cavallerizza", determinerebbe un depauperamento del valore dell'intera corte, oltre che pregiudicarne l'aspetto visivo. Si rileva una presunta incompatibilità tra l'installazione della cabina di sezionamento annessa al cavo interrato e l'attuale oleodotto militare di competenza del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica. Oltre la possibile incompatibilità del cavo elettrico con l'oleodotto, si evidenzia il fatto che la cabina verrebbe posizionata nell'area assoggettata alla servitù costituita a favore dell'Aeronautica. Si richiede pertanto lo spostamento della cabina su uno dei terreni agricoli confinanti privi di abitazioni, al fine di preservare il contesto paesaggistico, evitare alterazioni della corte privata e minimizzare gli impatti percettivi dell'intervento.

Proposta di controdeduzione**RESPINTA**

Le verifiche tecniche effettuate hanno accertato che il mappale interessato dalla localizzazione della cabina di sezionamento non presenta interferenze con il tracciato dell'oleodotto militare, il quale risulta ubicato più a sud rispetto all'area di intervento.

Si richiama, inoltre, la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento autorizzativo, ed in particolare i pareri favorevoli espressi dal Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (PG n. 2025/0260241 e PG n. 2026/0019131) e dall'Aeronautica Militare (PG n. 2026/0004949), contenenti il nulla osta alla realizzazione dell'opera e attestanti l'assenza di elementi ostativi sotto il profilo delle competenze militari.

Con riferimento agli aspetti paesaggistici e percettivi evidenziati nell'osservazione, si rileva che, nell'ambito del procedimento, è stata richiesta la predisposizione di uno specifico progetto di inserimento paesaggistico della cabina. Tale prescrizione risulta coerente con le finalità di mitigazione rappresentate dall'osservante e prevede l'adozione di idonei interventi a verde, mediante la messa a dimora di arbusti, finalizzati a garantire un adeguato inserimento dell'opera nel contesto circostante, limitandone l'impatto visivo a tutela della qualità paesaggistica dell'area e della corte privata adiacente.

Con riferimento alla richiesta di rilocalizzazione della cabina su terreni agricoli confinanti, si evidenzia che la localizzazione proposta costituisce l'esito delle valutazioni tecnico-progettuali svolte dal gestore della rete, finalizzate a garantire la funzionalità dell'opera, la sicurezza dell'esercizio e l'ottimizzazione del tracciato delle infrastrutture elettriche. Si rileva inoltre che la collocazione della cabina proposta dal gestore è motivata dall'esigenza di garantire una posizione baricentrica rispetto allo sviluppo del tracciato di rete e di collocarla in prossimità del punto di trasformazione su palo esistente per ottimizzare il collegamento alle infrastrutture elettriche già presenti.

Alla luce delle verifiche tecniche svolte, dei nulla osta rilasciati dalle Amministrazioni competenti, delle esigenze funzionali dell'infrastruttura e delle misure di mitigazione paesaggistica previste, la richiesta di spostamento della cabina non risulta accoglibile.

PROTOCOLLO 133053/2026
DATA 22/05/2026

Categoria OP_07 Osservazioni relative alle opere connesse - aspetti espropriativi e interferenze con oleodotto militare.

Sintesi Osservazione

Si richiamano gli stessi contenuti dell'osservazione precedente: Si segnala che la prevista cabina di sezionamento, inserita all'interno del complesso abitativo privato "La Cavallerizza", determinerebbe un depauperamento del valore dell'intera corte, oltre che pregiudicarne l'aspetto visivo. Si rileva una presunta incompatibilità tra l'installazione della cabina di sezionamento annessa al cavo interrato e l'attuale oleodotto militare di competenza del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica. Oltre la possibile incompatibilità del cavo elettrico con l'oleodotto, si evidenzia il fatto che la cabina verrebbe posizionata nell'area assoggettata alla servitù costituita a favore dell'Aeronautica. Si richiede pertanto lo spostamento della cabina su uno dei terreni agricoli confinanti privi di abitazioni, al fine di preservare il contesto paesaggistico, evitare alterazioni della corte privata e minimizzare gli impatti percettivi dell'intervento.

Proposta di controdeduzione

RESPINTA

Le verifiche tecniche effettuate hanno accertato che il mappale interessato dalla localizzazione della cabina di sezionamento non presenta interferenze con il tracciato dell'oleodotto militare, il quale risulta ubicato più a sud rispetto all'area di intervento.

Si richiama, inoltre, la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento autorizzativo, ed in particolare i pareri favorevoli espressi dal Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (PG n. 2025/0260241 e PG n. 2026/0019131) e dall'Aeronautica Militare (PG n. 2026/0004949), contenenti il nulla osta alla realizzazione dell'opera e attestanti l'assenza di elementi ostativi sotto il profilo delle competenze militari.

Con riferimento agli aspetti paesaggistici e percettivi evidenziati nell'osservazione, si rileva che, nell'ambito del procedimento, è stata richiesta la predisposizione di uno specifico progetto di inserimento paesaggistico della cabina. Tale prescrizione risulta coerente con le finalità di mitigazione rappresentate dall'osservante e prevede l'adozione di idonei interventi a verde, mediante la messa a dimora di arbusti, finalizzati a garantire un adeguato inserimento dell'opera nel contesto circostante, limitandone l'impatto visivo a tutela della qualità paesaggistica dell'area e della corte privata adiacente.

Con riferimento alla richiesta di rilocalizzazione della cabina su terreni agricoli confinanti, si evidenzia che la localizzazione proposta costituisce l'esito delle valutazioni tecnico-progettuali svolte dal gestore della rete, finalizzate a garantire la funzionalità dell'opera, la sicurezza dell'esercizio e l'ottimizzazione del tracciato delle infrastrutture elettriche. Si rileva inoltre che la collocazione della cabina proposta dal gestore è motivata dall'esigenza di garantire una posizione baricentrica rispetto allo sviluppo del tracciato di rete e di collocarla in prossimità del punto di trasformazione su palo esistente per ottimizzare il collegamento alle infrastrutture elettriche già presenti.

Alla luce delle verifiche tecniche svolte, dei nulla osta rilasciati dalle Amministrazioni competenti, delle esigenze funzionali dell'infrastruttura e delle misure di mitigazione paesaggistica previste, la richiesta di spostamento della cabina non risulta accoglibile.